



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
ExtraUe e variazione
rapporto di lavoro



Welfare
Fondo Est
istruzioni operative



**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Gestori ambientali
garanzie finanziarie




Formazione
Pari opportunità
finanziamenti




Tributario
Irap: sentenza
Corte di giustizia



Economico
Basilea2 e imprese
distributive



**Commercio
estero**
Calzature:
misure antidumping



**Bandi e
finanziamenti**
Unione: l'Unità
realizzazione progetti



Legale
"Pacchetto" Bersani
circolare applicativa



Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 169 - Novembre 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Lavoratori extracomunitari. Variazione del rapporto di lavoro **Pag. 1**
- ▶ Apprendistato per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione **Pag. 2**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Rinnovo del permesso di soggiorno **Pag. 2**
- ▶ Congedo parentale e malattia del bambino **Pag. 3**
- ▶ Malattia e maternità. Chiarimenti Inps **Pag. 4**
- ▶ Registro infortuni **Pag. 9**
- ▶ Inps. Le novità del decreto Bersani **Pag. 10**

IN PRIMO PIANO **Lavoratori extracomunitari Decorrenza dell'obbligo di comunicare allo Sportello unico qualunque variazione del rapporto di lavoro**

RAPPORTI DI LAVORO

A seguito di interpello il ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 5 giorni allo Sportello unico qualunque variazione del rapporto di lavoro, intendendosi per tali la costituzione e l'estinzione del rapporto di lavoro o il trasferimento della sede del lavoratore, decorre dal 25 febbraio 2005, pena la sanzione da 500 a 2.500 euro. ▶

▶ **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29 agosto 2006 a interpello del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. **Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 124/2004 - art. 22, comma 7, del Dlgs n. 286/1998.**

L'interpello avanzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha ad oggetto la decorrenza dell'applicabilità dell'art. 22 comma 7 del Dlgs n. 286/1998 (Tu sull'immigrazione), il quale sancisce l'obbligo del datore di lavoro di comunicare allo Sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punendone la violazione con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La stessa norma attribuisce al prefetto la competenza per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della relativa sanzione.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione, si rappresenta quanto segue.

Il dubbio sulla vigenza dell'obbligo predetto e della relativa sanzionabilità riguarderebbe i casi in cui lo Sportello unico per l'immigrazione, quale destinatario delle comunicazioni obbligatorie, non sia stato reso operativo immediatamente dopo l'entrata in vigore della norma nell'ambito delle singole province.

Lo Sportello unico per l'immigrazione è stato istituito - ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Dlgs n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 - in ogni provincia "presso la prefettura ufficio territoriale del Governo", con compito di responsabilità dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

In data 18 ottobre 2004 è stato emanato il Dpr n. 334 (entrato in vigore il 25 febbraio 2005), recante il regolamento di attuazione suindicato che, con l'art. 32, detta disposizioni specifiche riguardanti la variazione del rapporto di lavoro del lavoratore straniero. In particolare, l'art. 32 cit. specifica l'obbligo del datore di lavoro di comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, determinati dati relativi alla variazione del rapporto di lavoro, per tale intendendosi la data di inizio di un nuovo rapporto di lavoro, ovvero la data di cessazione nonché il trasferimento di sede del lavoratore.

Con circolare congiunta ministero Interno - ministero Lavoro n. 23/910 emanata il 24 febbraio 2005 contestualmente all'entrata in vigore del regolamento (citata pure nella circolare di questo ministero n. 9/2005) si è disposto che "fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operatività dello Sportello unico per l'immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla prefettura-Utg e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello unico".

A decorrere dal 25 febbraio 2005, invece, le variazioni del rapporto di lavoro devono essere comunicate entro 5 giorni e indirizzate allo Sportello unico o, qualora quest'ultimo non sia ancora operativo, alla prefettura-Utg (secondo quanto specificato nella citata circolare n. 9/2005).

Alla luce di quanto sopra esposto, invece, la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro risulta sicuramente applicabi-



Sindacale

le alle violazioni commesse successivamente al 25 febbraio 2005, atteso che soltanto da tale data risulta vigente il termine di scadenza di 5 giorni, decorso il quale l'omessa comunicazione della variazione del rapporto di lavoro integra l'illecito sanzionato dall'art. 22 comma 7 cit.

Apprendistato per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione Applicabilità della disciplina prevista dal Ccnl Terziario per l'apprendistato professionalizzante

Nel recente interpello n. 25/1/0000783 del 21/6/06 (Lavoronews n. 21 del 26/6/2006), in merito alla disciplina dell'apprendistato per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione, il ministero del Lavoro ha chiarito che relativamente alla fascia di età dai 16 ai 18 anni è possibile l'applicazione della disciplina previgente al Dlgs 276/03. Il ministero ha anche precisato che, nel caso in cui il Ccnl di riferimento abbia già disciplinato il nuovo apprendistato, ai lavoratori minorenni debba applicarsi il solo trattamento economico, sebbene riferito all'apprendistato professionalizzante. Confcommercio ha ora precisato che, nell'ultimo Ccnl Terziario, la dichiarazione a verbale dell'art. 44 specifica che per i minori di 18 anni trovano applicazione le norme del nuovo contratto, in quanto compatibili. Pertanto, si ritiene che possano essere applicate anche agli apprendisti minorenni le nuove durate ed il numero di livelli della classificazione del personale previsti dalla vigente disciplina contrattuale che, sotto questi aspetti, si muove nell'ambito dei limiti della legge Treu.

► **NOTA Confcommercio del 4/8/2006. Interpelli apprendistato: ulteriori chiarimenti (Min. Lav. prot. 25/1/0000783 del 21 giugno 2006 e prot. 25/1/0003883 del 4 maggio 2006).**

Si fa seguito alla comunicazione dello scrivente settore "relazioni sindacali e legislazione del lavoro" n. 20 del 18/4/2006 per fornire alle associazioni in indirizzo ulteriori chiarimenti interpretativi rispetto ad alcuni interpelli in materia di apprendistato.

In particolare, la prima questione riguarda l'interpello n. 25/1/0000783 del 21/6/06, in merito all'applicazione della disciplina dell'apprendistato ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

A tal proposito, il ministero del lavoro, in attesa della piena operatività del nuovo apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all'art. 48 del Dlgs. n. 276/2003, ha chiarito che, relativamente alla fascia di età dai 16 ai 18 anni, è possibile l'applicazione della disciplina previgente di cui alla L. n. 25/1955 e all'art. 16 della L. n. 196/1997.

Il ministero ha precisato anche che, nel caso in cui il contratto collettivo di riferimento abbia già disciplinato il nuovo apprendistato, ai lavoratori minorenni debba applicarsi il solo trattamento economico, sebbene riferito all'apprendistato professionalizzante.

È opportuno, a questo punto, rilevare che, nell'ultimo Ccnl Terziario, la dichiarazione a verbale dell'art. 44 specifica che per i minori di 18 anni trovano applicazione le norme del nuovo contratto, in quanto compatibili.

Pertanto, si ritiene che possano essere applicate anche agli apprendisti minorenni le nuove durate ed il numero di livelli della classificazione del personale previsti dalla vigente disciplina contrattuale che, sotto questi aspetti, si muove nell'ambito dei limiti della legge Treu e, pertanto, non sembra incompatibile con la minore età dell'apprendista.

Una seconda questione riguarda la trasformazione anticipata del rapporto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato (interpello n. 25/1/0003883).


Il ministero del Lavoro ha precisato che essa è sempre possibile e che i benefici contributivi sono da collegare al momento fattuale della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nell'ipotesi in cui tale trasformazione avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà comunque diritto a fruire dei benefici contributivi anche per l'anno successivo alla trasformazione.

Tuttavia, considerato il fondamentale rilievo assegnato alla formazione professionale nel nuovo apprendistato e le pesanti sanzioni connesse con l'inadempimento dell'erogazione della formazione, oggi puntualmente descritta nel piano formativo individuale, si consiglia di completare in ogni caso il percorso formativo anche per evitare che si possa mettere in dubbio il riconoscimento dei suddetti benefici.

Lavoratori extracomunitari Piena garanzia dei diritti in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

In data 8 agosto 2006 il ministero dell'Interno ha emanato una direttiva con la quale stabilisce che gli immigrati in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno potranno contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti ad esso connessi purché ricorrano la domanda sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni, sia stata verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata dall'ufficio la relativa ricevuta.

► **DIRETTIVA ministero dell'Interno del 5 agosto 2006. Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.**



Sindacale

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; Visto l'art. 5, commi 4 e 9, del citato Testo unico che stabilisce, in relazione alla tipologia del permesso di soggiorno, un termine di almeno 90, 60 e 30 giorni prima della scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo, nonché un termine ordinario di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, per la definizione del relativo procedimento da parte dell'autorità competente;

Visto l'art. 13, comma 2, lett. b), che attribuisce al prefetto la competenza a disporre l'espulsione dello straniero qualora il permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il relativo rinnovo;

Visto il combinato disposto dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 11, comma 1, lett. C), del Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che prevede l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, dal quale deriva il mantenimento dell'iscrizione anagrafica nelle more della definizione del procedimento di rinnovo, in ragione della cancellazione per irreperibilità accertata trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno;

Visto l'art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno;

Vista la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 400/C/2006/779/P/ 12.2 14.3.2111 del 21 giugno 2006 con cui sono state confermate le condizioni, più volte reiterate, per l'uscita e il regolare rientro nel territorio dello Stato degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo; Considerato che i "diritti di soggiorno" goduti dal cittadino straniero regolarmente soggiornante, a norma dell'art. 2 del Testo unico, ricomprendono tutte le situazioni di diritto riconosciute - tra cui, il diritto allo studio, l'assistenza sanitaria, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l'acquisto di immobili, l'accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, ecc. - nonché le facoltà previste dallo stesso Tu. A norma del medesimo articolo (comma 2), eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dallo stesso Tu o da convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Considerato che le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

Considerato che il principio di continuità risulta altresì avvalorato, "ex adverso", dall'art. 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo unico, che, pur in caso di discontinuità fra scadenza del permesso di soggiorno e richiesta di un nuovo permesso, garantisce una speciale causa di inespellibilità anche per gli stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni ed il rinnovo non sia stato richiesto;

Considerato che l'oggettiva maggiore complessità delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, determinata dalla legge n. 189 del 2002 e dagli altri interventi normativi di settore, ha comportato, di fatto, l'impossibilità, per gli uffici, di rispettare il termine di 20 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;

Considerato che nessuna esclusione è espressamente prevista - nell'ambito del diritto interno - nei confronti dello straniero che, avendo titolo al rinnovo del permesso di soggiorno e fattane regolare richiesta, ne sia privo per un concorso di cause a lui non imputabili;

Ritenuta la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso; emana la seguente direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

1. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;

- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza. Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

Congedo parentale Sospensione per malattia del bambino

Il ministero del Lavoro ha chiarito che il congedo parentale può essere sospeso solo a seguito di ricovero ospedaliero del bambino di età inferiore agli 8 anni.



Sindacale

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 28 agosto 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di malattia del bambino insorta durante il periodo di fruizione del congedo parentale.**

L'università degli studi di Verona ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità che la malattia del bambino insorta durante la fruizione del congedo parentale possa "interrompere (...) la fruizione del congedo (...) consentendo così la sostituzione del titolo dell'assenza".

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e preso atto di quanto già osservato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), si rappresenta quanto segue. Si ritiene anzitutto che l'istante, nella formulazione del quesito, pur adoperando il termine "interrompere", voglia riferirsi più correttamente alla possibilità che la malattia del bambino sospenda la fruizione del congedo parentale.

Ciò premesso, si sottolinea che il congedo parentale di cui all'art. 32 del Tu n. 151/2001 è nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all'art. 47 dello stesso Tu, trattandosi di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti, sia sotto quello della disciplina. Come osserva l'Aran, le norme citate non pongono alcun divieto di cumulo dei due istituti, intendendosi tuttavia per cumulo la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio. Ciò appare peraltro confermato dall'espressa previsione di cui all'art. 22, comma 6, del Tu n. 151/2001, secondo cui "le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità" e ciò anche sotto il profilo del trattamento economico (art. 34, comma 6, Tu n. 151/2001).

Appare dunque possibile sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda dell'interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino; ciò che dunque rileva, al fine della possibilità di fruire dell'uno o dell'altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge.

Tale orientamento sembra trovare una ulteriore conferma nel parere reso dall'Inps con riferimento all'analoga ipotesi di insorgenza della malattia del genitore durante il congedo parentale. La circolare dell'Istituto n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede infatti la sospensione del congedo, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore, mutando così il titolo dell'assenza dal lavoro.

Malattia e maternità I chiarimenti dell'Inps

L'Inps, con circolare n. 95 del 6 settembre 2006, interviene per chiarire una serie di questioni interpretative riguardanti le prestazioni economiche in caso di malattia e di maternità. I chiarimenti riguardano, tra l'altro, l'indennizzabilità delle ex

L'Informatore

novembre 2006

Leggi decreti circolari

festività, i certificati rilasciati in Paesi extra Ue e l'obbligo dell'invio del certificato anche nel caso in cui la malattia si esaurisca nel periodo di carenza.

► CIRCOLARE Inps n. 95 del 6 settembre 2006. **Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.**

1) Festività soppresse (malattia e maternità).

Sono pervenute richieste di chiarimenti circa l'indennizzabilità delle giornate infrasettimanali non più considerate festive per effetto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (trattasi come noto delle ricorrenze dell'Ascensione, del Corpus Domini, del 19 marzo, del 29 giugno e del 4 novembre).

Al riguardo si ribadisce che le predette giornate sono indennizzabili solo se le stesse - come peraltro in genere avviene - sono normalmente lavorate e retribuite (per le stesse non viene cioè corrisposto, oltre al compenso per il lavoro svolto, un ulteriore emolumento pari al trattamento dovuto per i giorni festivi) (1).

Infatti il 2° comma dell'art. 6 della legge n. 138/1943, precisa che l'indennità non è dovuta per le giornate in cui il lavoratore ammalato percepisce dal datore di lavoro un trattamento economico, non integrativo della indennità di malattia, di importo pari o superiore a quello previdenziale.

Il criterio comporta che nell'ipotesi, segnalata da alcune Sedi, di aziende che corrispondono per contratto ai propri dipendenti nella prima successiva domenica del mese considerato il compenso aggiuntivo relativo alla festività soppressa cadente in un giorno feriale lavorativo, al lavoratore assente per malattia nel giorno ex festivo stesso spetterà, per tale giorno, in quanto normalmente retribuito, il trattamento previdenziale. Nell'ipotesi di impiegati, la domenica non sarà indennizzabile, ai sensi del citato art. 6, comma 2 della legge n. 138/1943 (2).

2) Lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni all'estero. Legalizzazione dei certificati di malattia (malattia).

Secondo le disposizioni impartite (v. da ultimo circ. n. 136/2003, par. 11), per i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione europea (3) o che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni o accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

È stato segnalato che alcune ambasciate o consolati operanti presso i predetti Paesi (ad esempio Marocco, Sri Lanka) incaricano medici di loro fiducia di esaminare i certificati di cui trattasi. Detti medici, dopo averne accertata la veridicità, consegnano agli interessati (che talvolta vengono anche sottoposti a visita) la certificazione "originale" convalidata, ovvero, in sostituzione di questa, altra certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana.

In presenza di tali situazioni la legalizzazione deve ritenersi in sostanza perfezionata all'atto della convalida della certifica-



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

zione originale o della redazione della nuova certificazione, fermo restando che è comunque sempre necessaria la attestazione, da parte dell'ambasciata o consolato interessati, della veste di proprio medico fiduciario conferita al sanitario che ha svolto il servizio in argomento, nonché della autenticità della sua firma.

Sull'argomento "legalizzazione", più in generale, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.

L'adempimento può non essere richiesto ai lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell'Unione europea ma che hanno stipulato con l'Italia (o con la Ue) convenzioni o accordi specifici che regolano la materia in cui è espressamente previsto che la certificazione di malattia rilasciata dall'istituzione locale competente (o, per quanto qui interessa, da medici abilitati dalla stessa) è esente da legalizzazione.

I Paesi di cui trattasi sono: (4)

- Paesi extra Ue con i quali sono stati stipulati accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria: Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all'Accordo See (Spazio economico europeo), Svizzera (in base all'Accordo sulla libera circolazione tra Ch e Ue) e Turchia (in applicazione alla Convenzione europea di sicurezza sociale).

- Paesi extra Ue con i quali sono state stipulate convenzioni estese all'assicurazione per malattia:

Argentina, Bosnia-Erzegovina (5), Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia (5), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro (5), Tunisia, Uruguay e Venezuela.

In particolare si richiama l'attenzione di codeste sedi sulla possibilità, prevista in genere da dette convenzioni o accordi, di richiedere alle locali casse o Istituzioni analoghe l'effettuazione di accertamenti sanitari sui lavoratori assistiti in Italia che si ammalano sul territorio estero, fornendo le generalità degli interessati ed il loro esatto recapito all'estero.

È ovvio che per gli altri Paesi per i quali, ancorché in presenza di convenzioni sulla materia, non è prevista espressa dispensa, continua ad essere necessaria la legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari, secondo le disposizioni vigenti.

Infine, si ricorda che sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"Apostille" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

3) Personale di nuova assunzione operante presso società costituite per cessione di ramo d'azienda da parte delle Ferrovie dello Stato spa (malattia e maternità).

Con circolare n. 124 del 6 agosto 2004 è stato precisato che il personale di nuova assunzione presso società costituite per cessione di ramo di azienda da parte delle Ferrovie dello Stato spa o per conferimento di attività non deve essere iscritto al fondo speciale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l'Inps ai sensi dell'art. 43 della legge n. 488/1999, bensì al Fpld.

Per i lavoratori di cui trattasi è dovuto il contributo per le prestazioni economiche di malattia e maternità ed è riconosciuto il diritto alle relative prestazioni.

4) Lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (malattia).

Continuano a pervenire quesiti in tema di riconoscibilità del diritto all'indennità di malattia nei confronti di assicurati aventi titolo a prestazioni pensionistiche. Al riguardo si conferma che ai soggetti in questione non compete il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro (v. circ. n. 134406 Ago - n. 286 SL/149 del 23.7.1983, par. 7); ciò anche se la malattia inizia entro il termine di copertura assicurativa (due mesi, o 60 giorni se il conteggio è più favorevole, dalla cessazione del rapporto di lavoro).

In sostanza, la limitazione opera nei confronti dei soggetti già titolari di un trattamento pensionistico al momento della cessazione del rapporto di lavoro nonché di quelli che cessano l'attività per pensionamento o comunque per acquisizione di un trattamento di quiescenza.

I criteri sopra indicati riguardano la generalità degli assicurati (compresi i marittimi, tenendo conto ovviamente delle particolarità vigenti per la categoria: la cessazione del rapporto di lavoro coincide con il giorno dello sbarco; il periodo di copertura assicurativa ha la durata di 28 giorni) e vanno applicati anche nei confronti dei pensionati che, dopo la cessazione dell'attività, assumono un nuovo lavoro.

Avuto riguardo infatti alla funzione dell'indennità di malattia, di compensare la perdita della retribuzione causata dall'evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro, la previsione di mantenimento, sia pure per un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse, presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di quiescenza.

Resta inteso che quanto precede non rileva ai fini dell'indennizzabilità delle malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro; queste saranno quindi indennizzate, nei limiti massimi previsti, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro stesso, ovviamente se a tempo indeterminato (art. 5, comma 2, legge 638/1983) (6).


A completamento delle indicazioni fornite, si ricorda infine (v. circ. n. 182/1997, par. 7) che l'indennità di malattia - quando l'evento denunciato, iniziato in costanza di lavoro, è riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità - spetta soltanto se è sanitarmente riscontrabile una riacutizzazione o una complicità della patologia stessa, tale da produrre un'incapacità lavorativa (7).

Resta ferma l'incompatibilità tra la pensione di inabilità e l'indennità di malattia.

5) Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge n. 335/1995.

a) Decadenza (malattia e maternità).

In occasione della istruttoria dei ricorsi presentati dai lavoratori in argomento in materia di indennità di maternità e di indennità di malattia per i periodi di ricovero si è rilevato che talvolta nella lettera con cui viene data agli interessati la comunicazione di non accoglimento della domanda è indicato che l'azione giudiziaria per l'ottenimento della prestazione in contestazione è assoggettata ai termini di decadenza di un



Sindacale

anno previsti dalla legge n. 438/1992.

Al riguardo si precisa che la decadenza contemplata dalla legge suddetta è espressamente limitata alle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e quindi non è riferibile a quelle in esame.

Non appare neppure possibile estendere in via analogica ai soggetti di cui trattasi la particolare disciplina in questione, atteso che le norme sulla decadenza hanno natura eccezionale e pertanto non possono applicarsi oltre i casi ed i tempi in esse considerati.

Resta fermo, nella materia, il termine annuale di prescrizione, decorrente, secondo i criteri forniti con messaggio n. 009337 del 31.3.2006, dalla conclusione del procedimento amministrativo, salvo idonei atti interruttivi.

Le sedi sono pertanto invitate, a modificare nel senso anzidetto le indicazioni fornite sull'aspetto di interesse nelle comunicazioni di reiezione della prestazione.

b) Day hospital (malattia).

Con circolare n. 136/2003, a modifica delle disposizioni in precedenza impartite con circolare n. 192/1996 sullo specifico aspetto, è stato disposto che ai fini erogativi di interesse le giornate per le quali viene documentata l'effettuazione di prestazioni in regime di day hospital sono da equiparare a giornate di ricovero.

Il criterio vale anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui trattasi, fermo restando ovviamente che pure per dette giornate l'indennità va erogata secondo le diverse modalità e misure previste per la particolare categoria.

c) Automatismo delle prestazioni (malattia e maternità)

Nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui trattasi si rammenta che non opera il c.d. principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i "prestatori di lavoro", dall'art. 2116 del cod. civ., in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell'imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Trattandosi infatti di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime.

6) Lavoratori agricoli a tempo determinato. periodo indennizzabile (malattia).

Con circolare n. 220 dell'11 settembre 1992 sono state impartite istruzioni nel senso che per i lavoratori in esame può essere considerata utile, ai fini del raggiungimento del numero di giornate (almeno 51) necessario per il diritto alle prestazioni economiche di malattia, l'attività svolta nell'anno precedente nel medesimo settore agricolo, ma a tempo indeterminato. Come infatti sottolineato in alcune pronunce della Cassazione Sez. Lavoro (nn. 3568, 9500, 10530/1990 e 11551/1991), l'art. 5, comma 6, della legge 638/1983, nello stabilire per i lavoratori agricoli a tempo determinato il requisito occupazionale minimo delle 51 giornate, non distingue fra attività svolta quale lavoratore a tempo determinato o indeterminato.

Peraltro, con circ. n. 145 del 1993, si è precisato che sul

piano erogativo, quando il predetto requisito occupazionale minimo può essere conseguito utilizzando le giornate di lavoro a tempo indeterminato, resta ferma l'applicazione della specifica normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo determinato, pure per quanto concerne il massimo assistibile. In particolare l'Istituto aveva ritenuto che nel caso, al fine di individuare il numero di giornate indennizzabili, dovesse farsi riferimento in via analogica, anziché al comma sesto dell'art. 5 della legge 638/1983 (secondo cui il numero delle giornate di indennità non può superare la durata del periodo lavorativo svolto nell'anno precedente, che deve comunque essere non inferiore a 51 giornate), al comma terzo dello stesso articolo, che prevede un numero massimo di trenta giornate di indennità di malattia per i lavoratori a tempo determinato i quali nei dodici mesi precedenti l'evento morboso hanno prestato attività lavorativa per meno di trenta giorni.

In senso contrario si è però pronunciata la Corte di cassazione sezione Lavoro (sentenza n. 249/2003), secondo la quale il richiamo al comma terzo dell'art. 5 ai fini della determinazione del massimo assistibile è contraddittorio.

Secondo la predetta Corte, infatti, la diversa individuazione, a seconda del tipo di attività svolta, del numero delle giornate indennizzabili, contrasta con il comma sesto dell'art. 5, che non distingue, quanto all'attività prestata nel settore agricolo nell'anno precedente l'evento morboso, fra attività a tempo determinato e attività a tempo indeterminato.

A modifica del criterio impartito con la sopra citata circolare n. 145/1993, si dispone pertanto che al lavoratore agricolo a tempo determinato che risulti aver prestato, nel corso dell'anno precedente, attività nel settore agricolo con la qualifica di lavoratore a tempo indeterminato per almeno 51 giornate, va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia per un numero di giornate pari a quelle effettuate nell'anno precedente, fermi restando i limiti di durata massima previsti in materia.

Le presenti istruzioni sono da intendersi applicabili ai casi di malattia non ancora definiti alla data della presente circolare nonché, su richiesta degli interessati, agli eventi definiti, per i quali non siano decorsi i termini di prescrizione e/o di decadenza annuali vigenti nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato.

7) Legge n. 243 del 23 agosto 2004: incentivo al posticipo del pensionamento (malattia).

Con riferimento ai lavoratori che beneficiano dell'incentivo al posticipo del pensionamento (cd. bonus) previsto dalla L. 243 del 23.8.2004 (art. 1, comma da 2 a 17), si ribadisce, come già precisato (si vedano a riguardo il Msg n. 30721 del 1.10.04 e la circ. n. 150 del 11.11.04), che relativamente a tali lavoratori viene meno l'obbligo da parte del datore di lavoro del versamento della contribuzione a fini pensionistici, ivi incluso il contributo aggiuntivo dell'1% ex art. 3 ter della legge n. 438/1992, mentre resta fermo l'assoggettamento alle altre forme contributive, compresa la contribuzione per malattia.

Stante la permanenza del relativo obbligo contributivo ne deriva che ai lavoratori che decidano di fruire del cd. bonus spetta il diritto all'indennità di malattia secondo la disciplina



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

generale applicabile ai lavoratori subordinati (8).

In particolare, atteso che, in caso di fruizione del cd. bonus, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Inps a fini pensionistici viene interamente corrisposta al lavoratore, la somma stessa non dovrà essere inclusa, in base ai principi generali vigenti nella materia, nella retribuzione utile per il calcolo delle indennità in argomento.

8) Riposi giornalieri (c.d. per allattamento).

8.1 Diritto ai riposi e "banca ore".

Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare le "ore di recupero" - ossia le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della "banca ore" - con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità).

È stato chiesto, in particolare, se, ai fini della fruizione di tali riposi, sia possibile considerare le suddette "ore di recupero" come "ore di lavoro effettivo" in altra giornata rispetto a quella di effettuazione delle ore stesse.

In adesione ad analogo parere espresso, in merito alla sopra citata problematica, dal coordinamento generale legale di questo Istituto, si precisa che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale - quello, cioè, in astratto previsto - e non l'orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate.

Ne consegue pertanto che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l'intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall'attività lavorativa.

8.2 Riposi giornalieri e part-time.

Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un'ora di lavoro nell'arco della giornata.

In linea con l'orientamento espresso in proposito dal ministero vigilante - orientamento recentemente confermato dal coordinamento generale legale dell'Istituto - la scrivente Direzione è pervenuta ad un'interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a prevedere l'orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un'ora, ma non anche l'orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.

L'eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l'unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall'attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione.

8.3 Diritto del padre ai riposi in caso di parto plurimo.

A parziale rettifica delle istruzioni fornite con circ. 8/2003, par. 2, si forniscono chiarimenti in merito al diritto del padre, lavoratore dipendente, al raddoppio dei periodi di riposo giornaliero di cui agli artt. 39 e ss. del testo unico vigente in

materia, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, trattandosi di madre lavoratrice non dipendente, si verifichi il c.d. parto plurimo.

In particolare, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, lett. c, del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità), per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale, si precisa - in linea con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino - che, anche nell'ipotesi considerata, il padre dipendente può fruire, in caso di parto plurimo, del beneficio in esame in misura raddoppiata secondo quanto previsto dall'art. 41 del presente Testo unico.

Circa le modalità di fruizione dei riposi giornalieri nella specifica ipotesi considerata (parto plurimo di madre lavoratrice non dipendente), si precisa inoltre che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi stessi anche durante i tre mesi dopo il parto nonché durante l'eventuale periodo di congedo parentale della madre; in tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura di 2 ore o 1 ora a seconda dell'orario di lavoro, in analogia a quanto disposto in merito alle ore "aggiuntive" riconosciute al padre in caso di madre lavoratrice dipendente (v. circ. 109/2000, par. 2.2., 3° capoverso).

8.4 Diritto delle lavoratrici in distacco sindacale.

La giurisprudenza di legittimità ha espresso l'orientamento, ormai consolidato, secondo cui, durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di maternità, la lavoratrice conserva nei confronti degli enti competenti il diritto all'erogazione delle prestazioni di qualsiasi natura (sanitaria o economica) esse siano.

Tale principio generale va, pertanto, applicato anche all'indennità per i riposi giornalieri, atteso che l'indennità cosiddetta per allattamento costituisce una delle prestazioni a tutela della maternità, in specie alternativa (e comunque integrativa) rispetto al congedo parentale durante il primo anno di vita del bambino.

Più in particolare, con riferimento specifico al calcolo dell'indennità in questione, si dovrà fare riferimento alla retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato allorché fosse rimasta in servizio, desumibile dall'ultimo Ccnl relativo al settore produttivo di appartenenza della lavoratrice ed alle mansioni svolte prima del distacco sindacale.

9) Assegni non riscossi (malattia e maternità).

È stato chiesto se nel caso in cui l'indennità di malattia e maternità sia stata corrisposta mediante assegno ed il lavoratore abbia trascurato di riscuoterlo, si possa eccepire la prescrizione annuale ex art. 6 della legge n. 138/1943 alla richiesta di riemissione dell'assegno stesso, avanzata dall'interessato dopo che è trascorso oltre un anno dalla ricezione del primo assegno.

Al riguardo si fa presente che l'emissione dell'assegno, stante la sua natura di mezzo di pagamento, non produce la nova-



Sindacale

zione del rapporto fondamentale sottostante, che quindi rimane in essere con tutte le caratteristiche sue proprie, ivi compresa quella che attiene alla prescrizione applicabile.

La riemissione in pagamento di assegni per le prestazioni economiche in questione deve intendersi quindi subordinata in ogni caso alla verifica del mancato decorso del termine di prescrizione annuale predetto, fatto salvo l'effetto interruttivo da attribuire all'emissione del precedente assegno, in cui deve ravvisarsi un riconoscimento di debito da parte dell'Istituto.

10) Esperibilità dell'azione di surroga in ipotesi di mobbing (malattia).

Alcune sedi hanno chiesto se la presenza di patologie riconducibili, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'assicurato, a possibili situazioni di mobbing (9), sia presupposto idoneo e sufficiente per intraprendere l'azione di surroga per responsabilità di terzi.

Al riguardo si osserva che per la giurisprudenza prevalente gli elementi essenziali della fattispecie sono: l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico; la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo; il suo andamento progressivo; le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore. In relazione a quanto precede è evidente che la prova del nesso causale tra il pregiudizio subito e la malattia è particolarmente ardua, in quanto il lavoratore, per ottenere il risarcimento, deve dimostrare il collegamento della malattia con una pluralità di comportamenti che si inseriscono in una precisa strategia persecutoria posta in essere dal datore di lavoro al fine di isolarlo psicologicamente e fisicamente.

L'Istituto troverebbe pertanto gravi difficoltà nell'intentare cause autonome per mobbing, dovendo provare gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, il nesso causale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ferma restando l'esperibilità in astratto dell'azione surrogatoria nelle situazioni in questione (trattandosi comunque di menomazione della capacità lavorativa ascrivibile a comportamento doloso del terzo responsabile), di norma le sedi non daranno avvio ad autonoma procedura di recupero per i casi di malattia semplicemente additati come mobbing e privi di un accertamento giudiziale di responsabilità del datore di lavoro.

11) Invio della certificazione medica per le malattie che si esauriscono in carenza (malattia).

È stato chiesto se nel caso di malattie che si esauriscono in carenza il lavoratore possa consegnare la certificazione medica al solo datore di lavoro, omettendo cioè di inviarla all'Inps. Al riguardo si fa presente che le disposizioni vigenti (art. 1, comma 149 della legge 30.12.2004, n. 311, che ha sostituito i commi 1 e 2 della legge n. 33/1980) prevedono in via generale che, nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, la certificazione rilasciata ai lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia debba essere inviata ai destinatari previsti (Inps e datore di lavoro).

Avuto riguardo a quanto precede si ritiene quindi che l'onere dell'invio della certificazione all'Inps permanga pure relativamente alle malattie di durata inferiore a quattro giorni (per le quali, come noto, non è dovuto il trattamento previdenziale), tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi nell'eventualità di successive ricadute.

Note

(1) Nell'eventualità che dette giornate coincidano con la domenica, si applicheranno ovviamente le disposizioni vigenti per le domeniche stesse (non indennizzabilità per gli operai, corresponsione dell'indennità per gli impiegati). La situazione non è infatti equiparabile alle "festività infrasettimanali coincidenti con la domenica" - non indennizzabili neanche agli impiegati -, avendo le giornate in questione perso, per effetto della legge sopra citata, la connotazione di "festività".

(2) Se ad esempio il datore di lavoro corrisponde il 6 novembre 2005 (prima domenica del mese di novembre) il compenso aggiuntivo previsto per la giornata ex festiva del 4 novembre 2005 (venerdì), all'impiegato assente per malattia il 4 novembre spetta, per tale ultimo giorno, la prestazione previdenziale in quanto trattasi di giornata non retribuita. Il 6 novembre 2005 non sarà peraltro indennizzabile, non perché coincidente con la domenica, ma perché retribuito.

(3) Si elencano, ad ogni buon conto, oltre all'Italia, i Paesi ai quali, alla data del 1 gennaio 2006 viene applicata la normativa comunitaria: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria. Con l'occasione si ricorda ad ogni buon conto che a decorrere dal 1.6.2004 il formulario E111 è stato sostituito dalla Team (Tessera europea assicurazione malattia), e che dalla stessa data è stato soppresso il formulario E 113 (v. messaggio n. 027699 del 1.8.2005).

(4) I testi dei relativi accordi e convenzioni sono consultabili su "Inps Internet" (Inps; Informazioni; Panorama internazionale; Le convenzioni internazionali; Normativa; Stati esteri - convenzioni bilaterali).


(5) Sono ancora applicabili gli accordi a suo tempo stipulati con l'ex Jugoslavia.

(6) Si rammenta che, diversamente dagli altri assicurati, ai lavoratori dello spettacolo ed ai marittimi non è applicabile il divieto di corrispondere trattamenti economici di malattia dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato (v. comma 7, art. 7, della legge n. 638/1983).

(7) Il particolare accertamento non è ovviamente necessario se la malattia denunciata è diversa.

(8) Poiché per i lavoratori di cui trattasi permane anche l'assoggettamento alla contribuzione per maternità, gli stessi hanno anche diritto alle relative prestazioni, limitate peraltro verosimilmente a casi di adozione, affidamento o permessi per handicap.

(9) Come indicato nella sentenza n. 623 del 25.10.2005 della III Sez. centrale d'appello della Corte dei conti, si verifica una situazione di mobbing "quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro o ad espellerlo, con la conseguenza di intaccare gravemente l'equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talvolta persino il suicidio".



Sindacale

Registro infortuni Condizioni per la tenuta nei luoghi di lavoro non stabili

La Direzione del lavoro della Lombardia ribadisce le indicazioni già fornite dal ministero del Lavoro in merito alla tenuta del registro degli infortuni nei luoghi di lavoro mobili, ovvero nelle sedi di lavoro prive del carattere di stabilità. Per rendere meno gravoso l'obbligo della tenuta del registro infortuni, questo potrà essere esibito anche successivamente al primo accesso da parte dell'autorità ispettiva, a condizione che la sede "mobile" abbia durata limitata nel tempo, o veda attivi pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura o che l'azienda sottoposta all'accertamento non abbia la sede principale fuori provincia.

► **NOTA ministero del Lavoro e della previdenza sociale Direzione regionale del Lavoro della Lombardia del 23 agosto 2006. Richiesta chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia di registro infortuni.**

Con riferimento al quesito pervenuto dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco, che ha richiesto chiarimenti in merito alle modalità applicative delle sanzioni previste dalla normativa che regola la materia, si esprime l'avviso di questa Direzione, con salvezza di eventuali diversi orientamenti da parte della Direzione generale che legge per conoscenza. La richiesta riguarda diversi punti relativi all'applicazione della normativa indicata in oggetto, su ciascuno dei quali, anche al fine di conseguire uniformità di comportamenti in ambito regionale si formulano le seguenti osservazioni.

A) Competenze degli ispettori del lavoro ad effettuare accertamenti ed a contestare le violazioni amministrative eventualmente riscontrate in ordine alla tenuta del registro degli infortuni

Fra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori che il Dlgs n. 626/1994 pone a carico del datore di lavoro vi è quella, prevista dall'art. 4, comma 5, lett. o), di tenere il registro degli infortuni.

Tale tenuta, pertanto, rientra, certamente nella materia della sicurezza del lavoro.

L'art. 23 del citato Dlgs n. 626 affida "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" all'Unità sanitaria locale stabilendo, altresì, che "per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (...), l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro (...)".

Pur tenendo nella dovuta considerazione l'art. 7 del Dlgs 23.4.2004 n. 124, che disciplina l'attività di vigilanza del personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, si deve convenire che in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l'organismo preposto ad attuarne la vigilanza, senza limitazioni, è l'azienda sanitaria locale ed, in via concorrente, la Direzione provinciale del lavoro, nelle sole attività comportanti rischi particolarmente elevati, indicate, nel decreto del pre-

sidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412 (costruzioni edili, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, montaggio e smontaggio prefabbricati, lavori in sotterraneo e in galleria, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei).

La breve disamina legislativa che precede porta a concludere che la competenza degli ispettori del lavoro ad effettuare accertamenti in ordine alla tenuta del registro degli infortuni (come pure nella rimanente normativa relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) debba essere limitata alle lavorazioni, elencate nel paragrafo che precede, comportanti rischi particolarmente elevati.

B) Insorgenza dell'obbligo di istituire il registro degli infortuni

Per quanto riguarda la data a partire dalla quale il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. o) del decreto legislativo n. 626/1994 ha l'obbligo di istituire il registro degli infortuni, si è dell'avviso che la stessa deve coincidere con quella in cui il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, obbligo che sulla base delle definizioni di "lavoratore" e "datore di lavoro" fornite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del predetto decreto, decorre dal momento in cui quest'ultimo è titolare del rapporto di lavoro con il primo lavoratore.

L'evento infortunistico a danno del lavoratore, per il quale vige l'obbligo della sua annotazione cronologica nel registro infortuni può, infatti, verificarsi in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e, quindi, anche subito dopo l'assunzione del primo lavoratore.

Deve, di conseguenza, essere ritenuto sanzionabile il comportamento del datore di lavoro che, all'atto dell'ispezione, non abbia ancora istituito il registro, ovvero l'abbia istituito in ritardo rispetto alla data di insorgenza dell'obbligo.

Tenuto conto anche di quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 9/2006 del 23.3.2006, in entrambi i casi trova applicazione l'art. 13 del Dlgs n. 124/2004, con diffida a regolarizzare, che nel caso di ritardata istituzione assumerà la forma della cd. "diffida ora per allora".

Sebbene non esplicitamente previsto dalla citata circolare n. 9/2006, anche nel caso di rimozione o mancata conservazione del registro sul luogo di lavoro la violazione può essere considerata sanabile e come tale suscettibile di essere regolarizzata mediante diffida ex art. 13.

C) Obbligo di tenuta del registro sul luogo di lavoro

Sia la vecchia normativa (art. 403, Dpr 27.4.1955 n. 547: il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro) che quella vigente (art. 4, comma 5, lett. o) del Dlgs n. 626/1994. Il registro (...) è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza) prevedono la conservazione del registro degli infortuni sul luogo di lavoro.

Al riguardo la circolare ministeriale n. 537 del 3 febbraio 1959, che tuttavia conserva, ancora validità, ha chiarito che mentre Nessun dubbio può sorgere in merito all'applicazione della norma per le aziende con sedi stabili, costituite da un unico complesso raggruppato e con propri uffici amministrativi, alcune perplessità potrebbero sorgere in sede applicativa per quelle realtà produttive non così caratterizzate.



Sindacale

In particolare sono stati presi in considerazione - i lavori di breve durata, caratterizzati da mobilità - le sedi dove operano pochi lavoratori e sprovvisti di adeguata attrezzatura amministrativa, per affermare che, in tale caso, il registro deve essere tenuto nella sede della Direzione dell'impresa lasciando agli Ispettorati del lavoro (ora Servizi ispezione delle Ddpp) la valutazione circa i criteri di applicazione della norma alle concrete esigenze che potranno presentarsi caso per caso.

In linea generale, tenuto conto di quanto sopra descritto, si è del parere che il registro degli infortuni, anche nel settore delle costruzioni edilizie, debba essere sempre tenuto sul posto di lavoro e solo eccezionalmente, cioè nei lavori di breve durata e quando non vi sia la materiale possibilità di conservazione del registro in un locale a disposizione dell'impresa, l'organo di vigilanza potrà ritenere assolto l'obbligo di cui all'art. 4, comma 5, lett. o) del Dlgs n. 626, quando il registro venga conservato nella sede aziendale.

Con riferimento alle indicazioni fornite con le "Linee di indirizzo sulle modalità di vidimazione e tenuta del Registro infortuni" elaborate per la provincia di Lecco, in sede di comitato provinciale di coordinamento ex art. 27 Dlgs n. 626/1994, del quale il Servizio Ispezione della Dpl di Lecco è parte integrante, secondo cui sono stati esentati dall'obbligo di tenuta del registro sul luogo di lavoro i cantieri di breve durata, intendendosi per tali quelli inferiori a 200 uomini/ giorno, così come individuati dal Dlgs n. 494/1996, si ritiene che anche codesta Direzione debba attenersi, nell'attività di vigilanza, a tale oggettivo criterio.

Al fine di pervenire ad una applicazione omogenea della normativa in argomento, si fa riserva di sottoporre all'esame del comitato regionale di coordinamento della Lombardia, la determinazione assunta dal comitato di Lecco perché la stessa possa essere estesa a tutto il territorio regionale.

Inps Le istruzioni sulle novità del decreto Bersani

L'Inps ha emanato alle proprie strutture periferiche un messaggio nel quale riassume le numerose novità contenute nel decreto Bersani. Il messaggio riporta le modifiche più significative per l'attività dell'Istituto e dei conseguenti adempimenti.

► MESSAGGIO Inps n. 24762 del 14/9/2006. **Decreto legge 223 del 4 luglio 2006.**

A seguito del decreto legge 223/06, convertito con legge 248 del 4 agosto 2006, sono state apportate numerose innovazioni in materia fiscale di cui si segnalano quelle più significative per l'attività dell'Istituto.

Sanzione penale per omesso versamento di Iva

L'art.35, comma 7, del decreto integra il sistema sanzionato-

rio, prevedendo che il mancato versamento dell'Iva, per un importo superiore a 50.000 Euro, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale, costituisce reato sanzionato con la pena di reclusione da sei mesi a due anni.

Responsabilità solidale degli appaltatori

L'art. 35, commi da 28 a 34, del decreto reca disposizioni dirette ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi cui sono tenute le imprese che operano in qualità di appaltatori e sub appaltatori, affermando la responsabilità solidale degli appaltatori per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dai sub appaltatori per propri dipendenti.

In particolare i commi 32 e 33 prevedono che il committente paghi il corrispettivo dovuto all'appaltatore dopo aver verificato, tramite l'acquisizione della relativa documentazione, l'esatto adempimento degli obblighi concernenti l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi cui è tenuto il sub appaltatore. Si fa presente che la disposizione è subordinata all'emissione di un decreto di attuazione.

Esclusione dalla Tax Area per i non residenti in Italia

L'art. 36, comma 22, lett a) e b) del decreto, apporta alcune modifiche relative alla determinazione della base imponibile Irpef. In particolare, la lett a) prevede l'esclusione, per i redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti, dall'applicazione dei benefici fiscali di cui agli articoli 10,11 e 12 del Tuir. Tali benefici consistono, rispettivamente, nella deduzione per oneri, nella deduzione per assicurare la progressività e nella deduzione per familiari a carico. Peraltro, con riferimento alla esclusione dall'applicazione dell'art. 10 del Tuir, riguardante gli oneri deducibili, si fa presente che continuano ad essere esclusi dal reddito complessivo dei soggetti non residenti i soli oneri di cui alle lettere a),g),h),i), e l), come nel previgente regime. L'esclusione in questione opera già dall'esercizio in corso.

Abrogazione dell'incentivo per l'esodo dei dipendenti

L'art. 36, comma 23, del decreto dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'art 19 del Tuir, che prevedeva una agevolazione, ai fini dell'Irpef, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo (il beneficio era previsto per le donne di età superiore a 50 anni e per gli uomini di età superiore a 55 anni). Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contratto un piano incentivo di esodo, la norma prevede un regime transitorio applicabile ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Quindi la disciplina di cui al comma 4-bis dell'art.19 del Tuir, continua ad applicarsi alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006.

Elenco clienti e fornitori

L'art. 37, comma 8, del decreto, dispone nei confronti dei contribuenti Iva l'obbligo di presentare all'amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Entrate saranno forniti elementi di maggior dettaglio.

Modifica dei termini

L'art 37, commi da 10 a 14 e da 53 a 55, del decreto ha ridefinito i termini di diversi adempimenti fiscali con effetto dal 1° maggio 2007. Con la medesima decorrenza è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente attraverso il canale telematico.

Nel prospetto allegato sono riportate le variazioni in questione.

Tfr

L'art. 37, commi 40 e 41, del decreto, ha modificato i termini previsti per l'iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di Tfr ed altre indennità equipollenti di cui agli artt. 19 e 20 del Tuir. Per effetto della modifica l'addebito o il rimborso può avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Con il successivo comma 43 viene stabilito che non si procede ad addebito o rimborso per importi inferiori a 100 euro.

Mod F 24 - obbligo di trasmissione telematica

L'art. 37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita Iva dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli art. 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9

luglio 1997 n.241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

Cessioni e locazioni di fabbricati

L'art. 35, commi da 8 a 10 sexies, del decreto detta una nuova disciplina dell'imposizione indiretta gravante sugli immobili, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall'Iva per i trasferimenti e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione.

In particolare, nel ribadire il contenuto del messaggio 024092 del 6/9/06, in ordine all'assoggettamento ad Iva dei canoni passivi pagati dall'Istituto per la locazione degli immobili strumentali, si fa presente che a seguito delle modifiche apportate agli art 5 e 40 del Testo unico dell'imposta di registro, è stato introdotto l'obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione e l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o imponibilità ad Iva. Tale obbligo è previsto anche per i contratti in corso al 4 luglio 2006. La individuazione delle modalità e dei termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta di registro è demandato ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15 settembre 2006.

Per una analisi più approfondita sul regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/8/2006 n. 27.

	Allegato	
	Termine precedente del Dpr n. 322 del 1998	Nuovo termine del Dpr n. 322 del 1998
Termine di approvazione dei modelli di dichiarazione Art. 1, comma 1	Entro il 15 febbraio dell'anno di utilizzo	Entro il 31 gennaio dell'anno di utilizzo
Presentazione della dichiarazione Art. 2	In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio di Poste italiane S.p.a. - tra il 1° maggio ed il 31 luglio ed in via telematica: - entro il 31 ottobre.	In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio di Poste italiane spa: - tra il 1° maggio ed il 30 giugno ed in via telematica: - entro il 31 luglio.
Presentazione della dichiarazione Soggetti Ires Art. 2, comma 2	In forma cartacea entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in funzione della modalità di presentazione utilizzata, in via telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese	in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione.
Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta Art. 4, commi 1 e 2	Modello 770 Semplificato 30 settembre Modello 770 Ordinario 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata) Consegna Cud e altre certificazioni 15 marzo	Modello 770 Semplificato 31 marzo Modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per entrambi i modelli) Consegna Cud e altre certificazioni 28 febbraio




Sindacale

l'Informatore

novembre 2006

Leggi decreti circolari

Trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate per le banche e la Poste italiane spa Art. 3, comma 7	Entro il termine di 5 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione	Entro il termine di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione
Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d'imposta Articolo 4, comma 3 bis	Entro il 30 settembre	Entro il 31 marzo
Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta Articolo 4, comma 4 bis	Entro il 31 ottobre di ciascun anno	Entro il 31 marzo di ciascun anno
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni Cud, e le altre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati Articolo 4, comma 6 quater	Entro il 15 marzo	Entro il 28 febbraio
Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione di insocietà o enti soggetti all'Ires, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir e di imprese individuali Articolo 5	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo data di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica
Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa Articolo 5	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa in società soggetta a tale imposta, o viceversa Art. 5 bis	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto Art. 8	In forma cartacea, tra il 1° febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno	Tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in via telematica



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	{ datore di lavoro lavoratore (1)	23,81	23,81	23,81	23,81
		8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	{ datore di lavoro lavoratore	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)		Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai € 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti


	Commercio				Commercio con aliquota CuaF ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00


Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Magliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.


Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi

Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
 - per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
 - per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.


Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	




Sindacale

L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale


L'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

l'Informatore

novembre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153
	Maggio	127,8	1,187	1,515
	Giugno	127,9	1,266	1,700
	Luglio	128,2	1,504	2,003
	Agosto	128,4	1,662	2,247

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

novembre 2006

Assistenza

WELFARE

Indice

ASSISTENZA

- ▶ Fondo Est - Istruzioni operative **Pag. 31**
- ▶ Decadenza dai benefici a sostegno del reddito. Nota del ministero del Lavoro del 13 luglio 2006, prot. 14/0001759 **Pag. 32**

PREVIDENZA

- ▶ Donazione del midollo osseo. **Pag. 33**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Conciliazione lavoro famiglia. Incentivi **Pag. 37**
- ▶ Assenza del progetto e trasformazione del rapporto **Pag. 40**

Si riepilogano di seguito gli adempimenti a carico del datore di lavoro definiti nel regolamento realizzato dal Fondo Est. ▼

Obbligo di iscrizione - Destinatari

Le aziende destinatarie dei contratti Ccnl 2 luglio 2004 aziende del Terziario e del Ccnl 19 luglio 2003 Turismo, hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (inclusi i part-time), ad esclusione dei quadri e dirigenti.

Per quanto riguarda i dipendenti delle aziende del Turismo, è consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore:

- effettui la richiesta per iscritto;

assuma a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzi la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 15 giorni dall'assunzione, mediante una procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.fondoeest.it, oppure con l'invio a mezzo posta o fax del modulo di iscrizione da richiedere al Servizio contributi del Fondo.

Le aziende riceveranno dal Fondo la User id e la password necessarie per i successivi versamenti o comunicazioni.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni, passaggi di qualifica a quadro o dirigente, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicati entro 15 giorni dal verificarsi della causa di variazione.

Contribuzione - Modalità di versamento

L'obbligo di iscrizione viene assolto mediante il versamento della:

- quota di iscrizione (una tantum);
- contribuzione ordinaria.

3.1) Versamento - decorrenza

La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione ad eccezione dei lavoratori già in servizio per i quali il contributo decorre dal:

1° ottobre 2006 (la data è fittizia in quanto il sito è utilizzabile dal giorno 10/10/2006 per poter effettuare le operazioni analizzate nella presente nota).

Ogni comunicazione relativa alla contribuzione dovrà essere indirizzata ad Est - Servizio contributi, via Pisanelli 40/40° 00196 Roma - indirizzo e-mail: contributi@fondoeest.it

Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata, per ogni dipendente avente diritto in forza, alle date:

- 16 gennaio (trimestre 1/1 - 31/3)
- 16 aprile (trimestre 1/4 - 30/6)
- 16 luglio (trimestre 1/7 - 30/9)
- 16 ottobre (trimestre 1/10 - 31/12)

Se la scadenza di pagamento coincide con un sabato, una

IN PRIMO PIANO

Fondo Est Le istruzioni operative

Superata la fase durante la quale le aziende hanno proceduto al versamento dell'una tantum di iscrizione, il Fondo Est comunica la sua piena funzionalità con decorrenza 12 settembre 2006.

Il nomenclatore delle prestazioni di sanità integrativa, cui hanno diritto i lavoratori cui hanno diritto i lavoratori del Commercio, Turismo e Servizi, sarà definito nel corso del mese di settembre.

Le prestazioni inizieranno ad essere erogate nei confronti dei lavoratori in regola il 1° aprile 2007.

Dal 10 al 30 ottobre 2006 è stato possibile perfezionare l'iscrizione al fondo con la trasmissione delle liste di contribuzione, contenenti gli estremi per l'identificazione dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria integrativa e con il versamento della prima contribuzione ordinaria.



Welfare

l'Informatore

novembre 2006

Assistenza

Settore	Una Tantum * c/azienda euro	Contrib. Ordinaria c/azienda dal 1° ottobre 2006 euro
Ccnl Terziario	30,00 pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato full time o part-time	10,00 mensili pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato full time 7,00 mensili pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato part-time
Ccnl Turismo	15,00 pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato full time 8,00 pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato part-time	7,00 mensili pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato full time 5,00 mensili pro capite per i dipendenti a tempo indeterminato part-time

*Per coloro che vengono assunti successivamente al 31/12/2005 la quota una tantum è dovuta dal 1° giorno del mese d'inizio dell'attività lavorativa.

domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Dal 1° gennaio 2007 l'azienda potrà di versare anticipatamente la contribuzione annuale, in unica soluzione, entro, il 16 gennaio di ciascun anno. A tal fine è necessario inoltrare al Fondo una specifica comunicazione.

3.2) Lista di contribuzione

Ad ogni scadenza trimestrale, l'azienda dovrà inviare la lista di contribuzione dei lavoratori in servizio, anche se non vi sono state modifiche.

Dopo il primo versamento, il Fondo Est, oppure il sistema informatico del Fondo nel caso in cui venga utilizzato il sito, invierà alle aziende un bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) indicante l'importo ed il periodo cui l'importo si riferisce, che l'azienda utilizzerà per il successivo pagamento.

Le aziende che hanno effettuato l'iscrizione ad Est con il versamento del contributo una tantum in data antecedente il 1° ottobre 2006, debbono perfezionare tale iscrizione con la compilazione della scheda azienda e l'invio della lista di contribuzione dei lavoratori in servizio alla data del 1° ottobre 2006, nonché gli estremi del versamento effettuato.

Tale procedura è disponibile in un'area specifica del sito www.fondoest.it

3.3) Riflessi previdenziali e fiscali

Gli importi a titolo di "una tantum" e di contributo mensile sono soggetti ai fini previdenziali al contributo di solidarietà del 10%, mentre ai fini fiscali non concorrono a formare il reddito dell'interessato fino a euro 3.615,20 annui.

Il Ministero del Lavoro, dopo aver emanato la circolare n. 5 del 22.2.2006 di riepilogo delle disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito (si veda la circolare della Direzione Welfare n. 31/2006), con la seguente nota ha fornito ulteriori precisazioni.

► **NOTA Ministero del Lavoro del 13 luglio 2006 alla circolare n. 5 del 22.2.2006. Decadenza dai benefici. Art. 1 quinquies del DL 5.10.2004 n. 249 convertito con legge 3.12.2004 n. 291, come integrato dall'art. 1 comma 7 del DL 6.3.2006 n. 68 convertito con legge 127 del 24.3.2006 e circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 22.2.2006.**

Si riscontra il fax - di pari oggetto - del 31/5/2006.

Con esso, codesta Regione Veneto rappresenta n. 6 questioni, che sottopone all'attenzione del ministero del Lavoro.

Al riguardo - in relazione a ciascuno dei quesiti proposti in questa sede - si osserva quanto segue.

I casi di decadenza dai trattamenti previsti ex art. 1-quinquies L. 291/2004 configurano - allo stato attuale della legislazione - "una disciplina generale che si applica in tutte le ipotesi in cui il lavoratore destinatario di trattamenti previdenziali o di sussidi legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione venga coinvolto in un percorso lavorativo o di formazione o riqualificazione." Come, del resto, evidenzia la recente circolare esplicativa n. 5/2006 (Gu Serie generale - n. 52 del 3/3/2006). La relativa norma decadenziale non può, pertanto, essere considerata alla stregua di norma speciale che - in conformità all'art.14 delle preleggi - farebbe eccezione a norme generali. Sicché i rapporti tra la disposizione in oggetto e quelle che l'hanno preceduta - particolarmente, l'art. 9 L. 223/1991 - devono valutarsi secondo il criterio cronologico, formalizzato nel successivo art. 15 delle preleggi in punto di abrogazione delle leggi. Appare palese come la sopravvenienza dell'art. 1-quinquies L. 291/2004 comporti l'abrogazione, per incompatibilità, delle precedenti norme decadenziali generali. Ad eccezione, quindi, dell'art. 13 Dlgs 276/2003, che, infatti, costituisce norma speciale - ai sensi dell'art 14 delle preleggi - applicabile, esclusivamente, alle

**Decadenza dai benefici a sostegno del reddito
Nota prot. 14/0001759 del Ministero del Lavoro
13 luglio 2006**



ipotesi di attuazione di misure intese a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati da parte di agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro

La menzionata circolare ministeriale n. 5/2006, conformemente al principio generale di ragionevolezza, estende il vincolo della congruità - espressamente richiamato dall'art. 13 del già citato d.lgs. 276/2003 - anche all'art. 1-quinquies L. 291/2004, precisando che "l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore." In conformità ai principi generali in materia di imputabilità, attesa l'evidente analogia della materia - trattandosi di norme, sostanzialmente, sanzionatorie - si ritiene applicabile, sotto il profilo procedurale, a norma dell'art. 12, cpv., preleggi, l'art. 3 L. 689/1981.

Conseguentemente, appare ragionevole archiviare, senz'altro, la procedura di decadenza dai trattamenti previsti, ove venga accertato - in sede di contraddittorio col lavoratore - difetto del relativo elemento soggettivo, ossia assenza di dolo o colpa. Particolarmente, sotto il profilo della c.d. forza maggiore, fattore rispetto al quale sussiste un'evidente impossibilità di imputare il rifiuto dell'offerta di lavoro al contegno cosciente e volontario dell'interessato.

La partecipazione al Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati (Pari) - finanziato dal ministero del Lavoro con decreto, in data 18/3/2005, di questa Direzione generale - attese le relative caratteristiche, presenta una presunzione di conformità alla disposizione in oggetto.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione ad eventuali progetti "finanziati ad hoc o a bando su singole crisi aziendali o settoriali," la positiva inclusione "nella fattispecie progetto individuale di inserimento" ex art. 1-quinquies L. 291/2004 va condizionata - caso per caso - alle caratteristiche che connoterebbero i singoli progetti.

In ordine al livello retributivo dell'offerta di lavoro - che non può essere inferiore del 20% rispetto a quello precedente - si ritiene che il relativo parametro di riferimento, ai fini dell'applicazione della norma decadenziale, debba essere commisurato all'ultima retribuzione mensile lorda del precedente rapporto di lavoro rispetto a quello offerto.

Il criterio di congruità dell'offerta di lavoro - comunque riferibile tanto a rapporti a tempo indeterminato, quanto a tempo determinato - allo stato, non appare integrato da qualsivoglia durata minima dell'eventuale contratto di lavoro a tempo determinato offerto. Né dall'art.1-quinquies L. 291/2004 - tanto meno dalla successiva circolare esplicativa n. 5/2006 - è possibile argomentare il contrario.

Riguardo alla previsione dell'art. 1-bis della L. 291/2004 - introdotta dall'art. 1, comma 7, L. 127/2006 (Gu Serie generale - n. 74 del 29/3/2006) - per effetto della quale, "i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste", si è, senz'altro, dell'avviso che detta comunicazione vada effettuata - in ogni caso - all'Inps e, ove si tratti di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche ai competenti servizi per l'impiego.

Previdenza

Donazione del midollo osseo

La legge n. 52 del 6 marzo 2001 disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati").

Si riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la "normale retribuzione", nonché all'accredito dei contributi figurativi per le giornate di assenza dal lavoro.

Con la circolare n. 97 del 15/9/2006, sotto pubblicata, l'Inps commenta le disposizioni richiamate.

► CIRCOLARE Inps n. 97 del 15/9/2006. **Donazione del midollo osseo - Legge 6 marzo 2001, n. 52. Modalità di compilazione del mod. DM10/2 e della denuncia EMens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

1. Generalità

La legge n. 52 del 6 marzo 2001 (all. 1) disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati").

Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l'art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la "normale retribuzione" per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l'équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.

La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti preliminari alla donazione (art. 5, comma 1):

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico Hla);
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con



i pazienti in attesa di trapianto;

c) accertamento dell'idoneità alla donazione.

Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di richiedere all'Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le donazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 52/2001, ossia successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2).

In tal caso, le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge in questione.

Si precisa che per le donazioni effettuate precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al "prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione" di cui alla legge 107/90, ha previsto l'erogazione dell'indennità di malattia per le giornate di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore.

2. Lavoratori interessati

Come si deduce dal contesto normativo individuato dal comma 2 dell'art. 5 della L. 52/2001, hanno diritto all'indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori dipendenti assicurati all'Inps per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.

Si rammenta che la donazione consiste nell'offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (art. 4).

3. Misura dell'indennità

Come premesso, l'indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla "normale retribuzione", ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

In particolare, l'indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

L'indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell'art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

La misura dell'indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 Ago.

Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L. 52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l'erogazione dell'indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione per successivi trapianti.

4. Accredito della contribuzione figurativa

Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accre-

ditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).

L'accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.

I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l'accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d'ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO; v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.

Deve essere effettuato anche a domanda degli interessati l'accredito dei periodi compresi fra il 16 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2004, per le motivazioni di seguito espresse. Deve infatti ritenersi che anche i periodi di assenza al titolo in esame, collocati dalla data di entrata in vigore della legge 52/2001 ed entro il 31 dicembre 2004, siano stati dichiarati dalle aziende come periodi di malattia nelle denunce annuali e come tali siano registrati nelle posizioni assicurative degli interessati.

Considerata la diversa efficacia ai fini pensionistici della nuova tipologia di contributi figurativi rispetto a quelli per malattia, eventualmente già riconosciuta, dovranno essere pertanto modificati gli accrediti dei periodi in trattazione, mediante sostituzione dei codici 310 e/o 319 con i codici 381 (di nuova istituzione) relativamente al diritto ed alla misura delle prestazioni e 389 (già istituito per le donazioni di sangue) ad integrazione utile ai fini della misura della prestazione medesima.

La modifica dell'accredito figurativo dovrà essere effettuata, a domanda degli interessati, allegando la certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura di donazione.

Per quanto riguarda gli iscritti ai Fondi di previdenza Volo e Ferrovieri e all'evidenza contabile separata dell'Ago dei soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, si provvederà all'accredito figurativo nella gestione di rispettiva competenza utilizzando il motivo MO di nuova istituzione.

5. Datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva con modello DM 10/2

5.1 Periodi correnti

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio nel modello DM 10/2 le indennità anticipate ai donatori con i contributi e le altre somme dovute all'Inps con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo (vedi delibera n. 5 del consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con Dm 7/10/1993 e circolare n. 292/1993, punto 2), secondo le istruzioni di seguito illustrate. In caso di ritardo, gli emolumenti erogati dal datore di lavoro sono da intendersi corrisposti a titolo di retribuzione e, conseguente-



mente, rimangono assoggettati alla normale contribuzione. Ai fini del conguaglio delle indennità di cui trattasi, i datori di lavoro devono farsi consegnare dal donatore specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere ovvero dai centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione (art. 5, comma 2, legge 52/2001).

In particolare, dalla certificazione devono rilevarsi:
i dati anagrafici del donatore;

le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari alla donazione, specificati al comma 1 dell'art. 5, legge 52/2001;

le giornate di degenza occorrenti per il prelievo del midollo osseo;

le giornate di convalescenza successive al prelievo ritenute necessarie dall'équipe medica del centro trasfusionale di cui sopra per il completo ripristino dello stato fisico del donatore ed effettivamente fruito.

La suddetta certificazione deve essere conservata a cura del datore di lavoro per un periodo di 10 anni al fine di permettere all'Istituto le verifiche di competenza.

Per le operazioni di conguaglio dell'indennità i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

calcoleranno l'ammontare dell'indennità e la indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione "S112" avente il significato di "indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52"

eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in aumento dell'indennità per ricalcolo o rinnovi contrattuali, dovranno essere esposti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione "S113" avente il significato di "differenza indennità donatori midollo osseo".

eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in diminuzione dell'indennità, dovranno essere esposti in uno dei righi in bianco del quadro "B/C" del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione "E790" avente il significato di "differenza indennità donatori midollo osseo".

Analogamente a quanto previsto al punto 5 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981 per le donazioni di sangue, qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche lavoratori per i quali il versamento dei contributi non è effettuato a mezzo del modello DM10/2 possono porre a conguaglio nella denuncia contributiva anche le retribuzioni eventualmente corrisposte per le donazioni effettuate da questi ultimi dipendenti; è il caso delle aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati (per i quali la denuncia dei contributi è effettuata con il modello DM10/2) e operai agricoli (per i quali la denuncia è effettuata con modello Dmag). Nel caso specifico sarà da utilizzare, per il conguaglio, la posizione utilizzata per il personale con qualifica di impiegato.

Nel caso di cooperative ex legge 240/1984 per le quali è stata aperta apposita posizione per gli operai a tempo indeterminato (c.s.c. 1.01.06) per il conguaglio sarà utilizzata quest'ultima posizione.

5.2 Periodi pregressi

Relativamente alle retribuzioni corrisposte nelle giornate e/o ore

di assenza dal lavoro occorrenti alla donazione, eventualmente fruito dai lavoratori tra il 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della legge 52/2001) e l'attuazione delle presenti istruzioni, trova applicazione il criterio enunciato nel punto 1 della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26.03.1993, approvata con Dm 7.10.1993 e circolare n. 292 sopra citata, punto 1).

Rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di farsi consegnare dal lavoratore la relativa certificazione sanitaria e di conservarla per un periodo di 10 anni.

I datori di lavoro, per la sistemazione dei periodi pregressi, possono operare nel modo seguente:

a) Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia.

I datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza per la donazione di midollo come indennità di malattia, dovranno operare con le seguenti modalità, entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare: determineranno l'importo conguagliato come indennità di malattia e lo indicheranno nel quadro "B/C" del modello DM10/2 con il previsto codice "E775" (restituzione indennità di malattia); riporteranno l'importo spettante per donazione midollo osseo nel quadro "D" del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione "S114" avente il significato di "arretrati indennità donatori midollo osseo" e provvederanno alla rettifica delle denunce 770 (parte previdenziale) per i periodi fino a tutto il 12/2004. Per i periodi dal gennaio 2005 si rimanda al successivo punto 7).

Nel caso in cui l'azienda abbia corrisposto retribuzioni a titolo di integrazione, l'intera operazione di regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata con la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).

b) Datori di lavoro che hanno erogato l'intera retribuzione.

Per la sistemazione delle retribuzioni corrisposte per i periodi pregressi e per i conguagli delle indennità di donatori midollo osseo, possono attivare la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).

6. Datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva con modello DM 10/2

6.1 Periodi correnti

Fatto salvo quanto precisato al punto 5 della presente circolare - relativamente alle aziende agricole che occupano sia operai che impiegati ed alle cooperative ex legge 240/84 - i datori di lavoro attualmente non tenuti alla denuncia contributiva tramite modello DM 10/2 possono chiedere direttamente all'Inps il rimborso delle retribuzioni erogate ai propri dipendenti nelle giornate e/o ore di permesso occorrenti alla donazione di midollo osseo.

La domanda di rimborso, da inoltrare all'Inps territorialmente competente mediante Mod. Rimb./Mid.Osseo (all. 2), dev'essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le predette retribuzioni. Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la certificazione sanitaria consegnata dal lavoratore, indicata al punto 5.1 della presente circolare.

Si precisa che devono essere accettate anche le domande non complete della prescritta certificazione sanitaria (o per le quali la



Welfare

certificazione stessa sia incompleta o inesatta), purché pervenute entro il suddetto termine; in tal caso, tuttavia, non potrà procedersi al rimborso fino a quando il datore di lavoro interessato non abbia provveduto alla integrazione della domanda medesima.

Il rimborso delle retribuzioni lorde anticipate, ove nulla osti, deve essere effettuato utilizzando la procedura dei "Pagamenti Vari" con l'indicazione dell'indirizzo e della modalità di pagamento precisati dal datore di lavoro nella domanda di rimborso. Il nome della collezione è scelto dall'operatore che avrà cura di riportare come causale del pagamento la dicitura "indennità midollo osseo - L. n. 52/2001".

6.2 Periodi pregressi

Per le giornate e/o ore di assenza dal lavoro fruita, successivamente all'entrata in vigore della legge 52/2001 (ossia dal 16 marzo 2001), fino all'attuazione delle presenti istruzioni, i datori di lavoro di cui trattasi possono chiedere il rimborso delle retribuzioni corrisposte entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Le domande devono essere corredate della certificazione sanitaria specificata al punto 5.1; quelle prive di certificazione (o la cui certificazione risulti inesatta o incompleta), sempre che presentate entro il predetto termine, possono essere liquidate subordinatamente all'avvenuta integrazione.

Nell'ipotesi in cui le giornate di effettiva degenza e/o di convalescenza siano state indennizzate a titolo di malattia direttamente dall'Inps al donatore si procederà - secondo le disposizioni fornite nel punto 3 della circolare n. 192/1996 - nei limiti della prescrizione, su istanza di parte, al recupero della prestazione di malattia ed alla riliquidazione della prestazione a titolo di indennità ex lege 52/2001, applicando sulla differenza da corrispondere allo stesso donatore le ritenute fiscali di legge.

Anche in questo caso, per il pagamento, si utilizza una collezione della procedura "Pagamenti Vari" che va inizializzata, nei campi "nomi/conti", con le sigle degli elementi utili alla compilazione del pannello fiscale e delle specifiche che accompagneranno il pagamento stesso.

Le sigle da utilizzare sono:

Indenap o Indenac per indicare l'importo lordo della differenza riferito ad anni precedenti o all'anno in corso

Irpefap o Irpefac per indicare l'importo delle trattenute fiscali relative ad anni precedenti o all'anno in corso

Recuper per indicare l'importo lordo dell'indennità di malattia da recuperare

La causale va impostata con la dicitura "indennità midollo osseo - L. n. 52/2001".

In acquisizione di ogni pagamento sono da inserire i dati anagrafici e l'indirizzo del donatore, l'importo netto della differenza da corrispondere, le modalità di pagamento, "S" nel campo "agg.to archivio fiscale" e vanno indicati, accanto alle sigle sopra precisate, rispettivamente l'importo lordo della differenza, le relative ritenute fiscali e l'importo lordo della indennità di malattia già liquidata.

Sulla base delle totalizzazioni prodotte dalla procedura deve essere predisposto apposito biglietto contabile per l'imputazione, secondo le modalità previste al successivo punto 8., dell'indennità spettante per donazione di midollo osseo (pari alla somma

L'Informatore

novembre 2006

Previdenza

della differenza da erogare e dell'importo lordo dell'indennità di malattia da recuperare); del recupero dell'indennità lorda di malattia liquidata precedentemente (recuper); delle ritenute erariali e dell'importo netto da corrispondere ai beneficiari.

6.3. Aziende agricole

Relativamente alle aziende agricole assuntrici di operai a tempo indeterminato e/o determinato le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 trovano applicazione fino a quando non saranno ultimate le procedure gestionali di attuazione dell'art.1, co. 10, del DL 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.

Tale comma, infatti, espressamente prevede che: "A decorrere dal 1 luglio 2006 i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'Inps, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati (...)".

Si fa pertanto riserva di fornire istruzioni in merito.

7. Istruzioni per la compilazione della denuncia "EMens" (per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2005)

Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2005, le aziende tenute alla presentazione delle denunce mensili devono compilare il flusso EMens, attribuendo alle settimane o alle frazioni di settimana del mese interessate da tali assenze ed accreditabili figurativamente:

il codice evento DMO (donazione midollo osseo), di nuova istituzione;

il "tipo copertura" 1 (settimana interamente non retribuita ma interamente indennizzata a causa dell'evento "DMO") ovvero 2 (settimana parzialmente retribuita e parzialmente indennizzata a causa dell'evento "DMO"), da stabilire sulla base degli stessi criteri seguiti per le altre tipologie di eventi accreditabili figurativamente.

Poiché la norma che disciplina le donazioni in esame stabilisce l'accredito di una "retribuzione figurativa" determinata secondo l'articolo 8 della legge n. 155/1981, in corrispondenza del codice evento DMO deve essere indicata la "differenza accreditato", come già previsto nei casi di copertura figurativa da calcolare sulla retribuzione effettiva.

La "differenza accreditato", che corrisponde all'importo della retribuzione complessivamente persa nel mese dal lavoratore in conseguenza dell'evento in trattazione (sommatoria degli imponibili persi per detto evento nelle varie settimane del mese dichiarato), deve essere quantificata dalle aziende secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 (si vedano, in particolare, le precisazioni fornite per il "calcolo delle differenze da accreditare sulla base della retribuzione effettiva").

Considerato che - secondo le disposizioni fino ad ora vigenti - per le giornate di assenza in trattazione era prevista l'erogazione dell'indennità di malattia, si ritiene utile precisare che dovrà essere inviata una nuova denuncia EMens, in sostituzione di quella già trasmessa, per ciascuno dei mesi in cui i lavoratori interessati hanno effettuato assenze correlate alle procedure di donazione in esame, qualora dichiarate come periodi di malattia (codice evento MAL).

8. Istruzioni contabili

(omissis)



Welfare

Conciliazione lavoro-famiglia Incentivi

Lo scorso anno a Roma presso la sede del Cnel è stato presentato il volume "Teoria e prassi per la conciliazione lavoro famiglia. Guida ragionata al finanziamento di azioni di flessibilità in favore della conciliazione (ex art. 9 legge 53/2000)."

La pubblicazione, di cui è disponibile una guida on line in forma sintetica sul sito www.welfare.gov.it, è il dodicesimo quaderno della collana quaderni dei Servizi per l'impiego network nazionale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed offre alle aziende una guida rapida all'accesso ai fondi stanziati dalla legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9, in favore della conciliazione tra esigenze di lavoro ed esigenze di cura familiare. In essa sono riportate in forma sintetica le principali indicazioni cui attenersi in fase di progettazione, l'elenco dei costi ammissibili e la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di contributo. Il ministero raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sotto riportate e di utilizzare i moduli allegati, tutti scaricabili dal sito citato.

Finalità dei contributi previsti

La legge n. 53/2000, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", attraverso l'articolo 9, sostiene l'introduzione nelle aziende, tramite l'attuazione di progetti svolti in applicazione di specifici accordi contrattuali, di forme di flessibilità finalizzate a consentire a uomini e donne una più agevole conciliazione tra vita familiare e lavorativa, prevedendo a tal fine l'erogazione di contributi alle aziende interessate.

Tipologie di azione finanziabili

L'articolo 9 "Misure a sostegno della flessibilità di orario" prevede l'erogazione di contributi in favore di aziende che attuino progetti riferibili a tre diverse tipologie d'azione, tutte accomunate dalla medesima preoccupazione di facilitare la conciliazione tra gli impegni e le esigenze di lavoro e quelli connessi alla cura dei familiari:

progetti articolati per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario;

programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo (di maternità, paternità o parentale);

progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

È possibile progettare interventi che prevedano la combinazione di azioni rientranti in più d'una delle tipologie previste.

Inoltre, a corollario delle azioni di flessibilità di orario (lettera a) e di formazione al rientro (lettera b), possono essere comprese misure di accompagnamento alla conciliazione, orientate alla soddisfazione di esigenze di cura familiare.

I progetti, indipendentemente dalla loro complessità, possono avere una durata massima di 24 mesi. Entro tale limite di riferimento, la congruità della durata delle azioni è comunque

L'Informatore

novembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

oggetto di valutazione.

Misure previste per le diverse tipologie

La tipologia di azioni inclusa nella lettera a) rappresenta la tipologia d'intervento più significativa tra quelle previste, alla quale è attribuita la quota di finanziamento più consistente (il 60% delle risorse stanziata annualmente è ad essa destinato) ed è al centro del maggior numero dei progetti presentati. Essa comprende misure di flessibilità per la conciliazione in senso stretto, sostanziate da modifiche, anche radicali, del normale assetto organizzativo e dell'organizzazione del lavoro, con particolare attenzione all'orario di lavoro.

L'introduzione di interventi di flessibilità organizzativa favorevoli alla conciliazione può avvenire in più forme: part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca del tempo e delle ore, ecc. Tali azioni sono da considerarsi indicative, possono essere combinate tra loro o definite ex novo. Data l'impossibilità di fissare la gamma delle possibili scelte, facendo astrazione dalle caratteristiche dei singoli contesti organizzativi o dalla specificità delle esigenze di conciliazione, resta aperta la possibilità di mettere a punto schemi d'azione non prestabiliti (purché rispondenti alle finalità della legge e alle disposizioni che regolano i finanziamenti). In ogni caso le azioni di flessibilità oraria devono sempre essere rispondenti alle esigenze di conciliazione dei lavoratori e delle lavoratrici destinatari delle stesse e sorrette da una loro volontà di adesione. È bene ricordare che nel caso di adozione del part time reversibile deve essere esplicitata, nella descrizione delle azioni e nel piano dei costi, l'entità della riduzione richiesta dalla/dal dipendente con necessità di conciliazione. Occorre inoltre indicare, anche nel contratto individuale del dipendente interessato, la volontarietà della conversione dal full al part time e l'articolazione degli orari della prestazione.

La tipologia d'azione inclusa nella lettera b) prevede programmi di formazione al rientro da un congedo parentale. Tali azioni, pur presentando molti aspetti comuni rispetto ai consueti interventi di formazione professionale, hanno un carattere di straordinarietà proprio in quanto dedicate a realizzare condizioni complessivamente meno ostili al personale che ritorna in azienda dopo un periodo di assenza dovuto a necessità di tipo familiare. Tale specificità, da salvaguardare e valorizzare, rappresenta il fulcro intorno al quale costruire il programma formativo.

Mediante le azioni previste alla lettera c), di sostituzione dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, alcune forme di sostegno alla conciliazione sono estese all'ambito del lavoro svolto in forme diverse da quello dipendente. Più che un'azione di flessibilità in senso stretto, la sostituzione intende consentire anche in questo settore del lavoro, in presenza di necessità di cura parentale, l'allontanamento temporaneo del lavoratore dalla propria attività senza che ciò ne pregiudichi il mantenimento e/o le possibilità di ripresa. Il sostituto deve essere o nella medesima condizione professionale della persona sostituita, ovvero nella forma di collaboratore a progetto/programma. È bene precisare che non si tratta di una misura specificamente rivolta al target dell'imprenditoria femminile, sebbene sia evidente il beneficio che le donne imprenditrici possono ottenerne. Rispetto alle altre, questa tipologia ha un margine d'intervento più

WELFARE



Welfare

ristretto visto che l'azione si esaurisce nella stessa azione di sostituzione. In compenso, la coincidenza tra il portatore dell'esigenza di conciliazione ed il soggetto richiedente il finanziamento comporta una notevole semplificazione in termini di progettazione. In questo caso, l'accordo con il sindacato si configura attraverso il coinvolgimento delle associazioni datoriali di riferimento, al fine di conferire una dimensione collettiva, significativa anche in termini di garanzia circa la bontà delle premesse della richiesta, ad un'azione individuale.

I soggetti finanziabili

I finanziamenti possono essere concessi alle aziende che intendano applicare accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione.

Una speciale attenzione è destinata alle piccole e medie imprese (ossia alle aziende con meno di 50 dipendenti calcolati sulla base media del semestre precedente la presentazione della richiesta) alle quali è riservato il 50% della somma annua disponibile.

Le aziende che hanno già ottenuto il finanziamento di un intervento a valere sui fondi dell'art. 9 possono candidare un nuovo progetto purché esso contenga elementi di novità sostanziale rispetto a quello svolto in precedenza (ad es. sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).

Le aziende che avessero presentato richieste di finanziamento non accolte in passato possono, una volta recepite le motivazioni di non ammissione e apportate le conseguenti modifiche, ripresentare il progetto alla prima scadenza utile.

Ciascun soggetto proponente può richiedere un contributo fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Destinatari ed esigenze di conciliazione

Destinatari delle azioni di flessibilità per la conciliazione sono lavoratori e lavoratrici con esigenze di cura familiare, con priorità non esclusiva per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, ivi compresi quelli adottivi o affidatari, ma è possibile estendere l'esigenza anche alla cura di altri familiari non autosufficienti.

In assenza dei requisiti sopra indicati, la mera lontananza dal luogo di lavoro, se non diversamente specificata, non rappresenta di per sé un'esigenza di conciliazione.

L'azienda proponente deve sempre indicare l'età dei figli dei destinatari del progetto o le condizioni degli altri familiari che necessitano di cure, anche al fine di rendere più agevole l'individuazione dei requisiti preferenziali. L'azienda deve indicare chiaramente i destinatari coinvolti nella realizzazione del progetto, fornendo i dettagli relativi alle mansioni svolte e alle qualifiche di appartenenza degli stessi.

Accordo sindacale

Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale, posto a garanzia della priorità delle esigenze di flessibilità delle lavoratrici e dei lavoratori (originate da esigenze di conciliazione connesse al lavoro di cura parentale) rispetto alle esigenze di flessibilità aziendale.

A seconda delle tipologie progettuali esso può essere stipulato: con le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali per le tipologie a (flessibilità d'orario) e b (programmi di formazione al rientro);

L'Informatore

novembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

con le associazioni datoriali di riferimento per la tipologia c (sostituzione dell'imprenditore o lavoratore autonomo).

Per quanto concerne gli aspetti formali, è necessario che l'accordo indichi chiaramente la data e il luogo della stipula, il titolo del progetto, i nomi dei firmatari e le sigle dei sindacati di appartenenza (ossia: accanto alle firme leggibili dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali devono essere chiaramente specificate le sigle di appartenenza).

Dal punto di vista dei contenuti l'accordo deve riferirsi puntualmente al progetto, indicandone specificamente oggetto, obiettivi, azioni da realizzare, numero e nomi (o caratteristiche professionali) dei destinatari coinvolti.

È infine opportuno che l'accordo metta in evidenza la valenza di azione positiva di flessibilità in favore della conciliazione lavoro-famiglia, nonché l'apporto innovativo e migliorativo del progetto rispetto a quanto già previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Titoli preferenziali

La legge prevede alcune priorità per soggetti e progetti in possesso di determinati requisiti.

Nel caso dei progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità di orario è data priorità ai destinatari con figli fino ad 8 anni di età, o fino a 12 anni nel caso di bambini in affidamento o adozione.

Nel caso dei progetti di sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo la priorità è data a coloro che hanno figli fino ad un anno di età.

Un titolo preferenziale è previsto per i progetti che aderiscono a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali. Il ruolo attribuito agli enti locali o territoriali nell'ambito dei progetti art. 9 legge n. 53/2000 è quello di promuovere le sperimentazioni aziendali che mirino a creare una rete di supporto alle politiche di conciliazione promosse sul territorio. L'adesione alla sperimentazione promossa a livello locale deve essere esplicitata nel progetto e documentata da una dichiarazione rilasciata dall'ente promotore.

Risorse finanziarie disponibili

L'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53 prevede un finanziamento annuale di circa 20 milioni di euro. Il decreto interministeriale del 15 maggio 2001 ha stabilito che tale importo sia ripartito percentualmente tra le tre diverse tipologie d'intervento, ossia:

il 60% al finanziamento dei progetti di cui alla lettera a) tesi alla sperimentazione della flessibilità di orario in azienda;

il 20% agli interventi di cui alla lettera b) che prevedono programmi di formazione per le lavoratrici ed i lavoratori che rientrano in azienda dopo un periodo di congedo (maternità, paternità o parentale);

il restante 20% ai progetti di cui alla lettera c), che prevedono la sostituzione dell'imprenditore o dell'imprenditrice che intende beneficiare del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali.

Criteri di ammissibilità dei costi

Oltre che contenuti nell'apposito "elenco costi ammissibili", per essere ammessi i costi preventivati devono risultare coerenti, necessari e proporzionati all'azione proposta. I contributi erogati sono da intendersi quali meri rimborsi di costi aggiuntivi



Welfare

L'Informatore

novembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

effettivamente sostenuti dall'azienda per attuare le azioni progettuali e sono limitati alla durata delle stesse (massimo 24 mesi).

Il costo aggiuntivo del lavoro, ad esempio nel caso di assunzioni part time necessarie a integrazione della riduzione di orario concessa a propri dipendenti, può essere rimborsato fino all'80%.

Definizione del piano dei costi

La definizione del piano dei costi richiede una particolare attenzione in quanto deve differenziarsi a seconda del tipo di azione promossa. Le informazioni relative ai costi preventivati devono essere sufficientemente dettagliate, in modo da consentire la valutazione della congruità dell'importo richiesto.

Al fine di agevolare la definizione del piano sono riportati gli schemi da utilizzare per la predisposizione del budget.

Scadenze e modalità di presentazione dei progetti

Sono previste tre scadenze per la presentazione dei progetti: 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno. Le domande devono pervenire al Mlps Direzione generale del mercato del lavoro - Divisione IV - via Fornovo, - 00192 Roma.

Le aziende sono tenute a presentare un originale cartaceo e due copie del progetto e del piano dei costi e, ove possibile, un'ulteriore copia di entrambi i documenti su supporto informatico. La documentazione utile per la presentazione delle domande di finanziamento può essere scaricata dal sito internet del ministero (www.welfare.gov.it) seguendo il percorso lavoro-azioni positive per la flessibilità.

Ulteriori informazioni e richieste possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: progettocon@welfare.gov.it

Iter di ammissione dei progetti

L'iter di valutazione delle richieste di finanziamento prevede: istruttoria per la verifica degli elementi formali richiesti, svolta al ricevimento delle domande di ammissione;

selezione e valutazione dei progetti presentati, effettuata da un'apposita commissione tecnica; decreto ministeriale di ammissione al finanziamento, a seguito della redazione della graduatoria delle aziende ammesse al finanziamento;

pubblicazione della graduatoria delle aziende ammesse al finanziamento sul sito internet del Mlps (www.welfare.gov.it).

La commissione tecnica è composta da rappresentanti della Direzione generale del mercato del lavoro, del Dipartimento per le pari opportunità e dei comitati delle leggi 215/1992 e 125/1991. Sono inoltre presenti rappresentanti del coordinamento delle Regioni, dell'Unione delle province e la Consiglieria nazionale di parità.

Ammissione al finanziamento

L'ammissione al finanziamento avviene con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali e può essere totale (con il riconoscimento dell'intero importo richiesto) o parziale (con il riconoscimento di alcune voci di costo e non di altre, oppure con la riduzione di alcuni importi riferiti a certune voci di costo o, ancora, con una riduzione complessiva sul totale richiesto) secondo il giudizio espresso dalla commissione tecnica di valutazione.

L'ammissione al finanziamento è perfezionata da una comunicazione contenente le condizioni dell'ammissione stessa e che deve essere controfirmata e restituita all'ufficio competente.

Procedura di avvio del progetto e periodo di eleggibilità delle spese

A seguito della comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento da parte del ministero del Lavoro, le aziende devono rendere nota la data di avvio del progetto. Tale data non può essere antecedente alla scadenza di presentazione del progetto, né posteriore di più di 60 giorni a quella della comunicazione di ammissione.

Le spese sostenute prima della comunicazione di ammissione possono essere riconosciute solo se: non anteriori alla tornata di presentazione, documentate e riferite alle azioni ammesse a finanziamento, previste nel preventivo ammesso a finanziamento. In nessun caso è possibile il riconoscimento di spese sostenute nell'ambito di progetti non ammessi.

Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo concesso è erogato in due quote: anticipo, pari al 25% dell'importo ammesso all'atto dell'ammissione, per il quale è richiesta una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, la cui spesa rientra tra i costi ammissibili; saldo a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute - nei limiti dell'importo ammesso al finanziamento - a seguito di presentazione della necessaria rendicontazione di spesa, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato.

La corresponsione del saldo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi ispettivi del Mlps.

Modifiche in corso d'opera

Nel caso di eventuali ed eccezionali necessità di rimodulazione dei progetti ammessi a finanziamento, fermo restando l'importo ammesso, le aziende dovranno presentare alla Commissione tecnica apposita richiesta debitamente motivata, per la relativa valutazione e formale autorizzazione.

Relazione conclusiva delle attività

A progetto concluso, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine del progetto, le aziende sono tenute ad inviare al Mlps, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione IV, via Fornovo n.8 - Roma, una relazione finale contenente una descrizione dettagliata dell'intera azione progettuale svolta.

Rendicontazione e verifica finale

I documenti giustificativi di spesa dovranno essere conservati presso l'azienda secondo un sistema di contabilità separata, al fine di garantire una corretta gestione amministrativo/ finanziaria del progetto e consentire le necessarie verifiche ispettive. A conclusione di tutte le azioni programmate, l'azienda deve predisporre una rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile aziendale, e tenerla a disposizione per la prevista visita ispettiva.

L'ispezione è tesa ad accertare l'effettiva realizzazione dell'attività progettuale, le spese effettivamente sostenute e a verificarne la corrispondenza rispetto a quanto indicato nel preventivo di spesa ammesso al finanziamento.

Indicazioni minime per una corretta definizione dell'azione

Si propone di seguito una serie di istruzioni d'ausilio ad una corretta definizione del contenuto dei progetti. La predisposizione di un progetto presuppone la coesistenza di due termini principali:

la presenza di necessità di conciliazione espresse dai lavorato-



Welfare

ri di un'impresa;

l'interesse dell'impresa alla sperimentazione di modalità innovative di esecuzione della prestazione lavorativa improntate alla flessibilità di orario.

Accanto alla presenza verificata delle esigenze di cura, l'altro punto fermo è che i contributi in favore delle aziende, previsti dall'art. 9 della legge 53/2000 e dal relativo decreto di attuazione, sono condizionati alla realizzazione di progetti di flessibilità originati e/o sostenuti da accordi contrattuali.

Parallelamente all'individuazione delle esigenze di conciliazione deve procedere la definizione dell'accordo sindacale.

Occorre prevedere l'effettiva realizzazione dell'azione proposta, il cui sviluppo deve avvenire contestualmente al periodo di svolgimento del progetto.

Attività di studio, ricerca, sensibilizzazione, ecc., sono possibili in misura contenuta e solo a condizione che offrano un apporto utile alla realizzazione delle azioni di tipologia A e B, che devono al contrario possedere una forte aderenza sul piano pratico.

L'azione prescelta deve soddisfare al contempo tre requisiti sostanziali, alla base dei criteri che guidano la commissione incaricata della selezione dei progetti. Essa deve essere: innovativa, concreta ed efficace.

I costi per essere riconosciuti devono risultare ammissibili: prima di essere preventivati, quindi, essi devono essere verificati secondo quanto previsto dall'"Elenco dei costi ammissibili" riportato in allegato.

Cosa fare per richiedere il contributo

Per la richiesta di finanziamento è necessario:

Compilare, seguendo le istruzioni date, l'apposito "Modello di domanda per l'ammissione ai finanziamenti" riportato in allegato;

Compilare lo "Schema per la definizione del piano dei costi" riportato in allegato (in formato Excel);

Verificare l'ammissibilità di costi con riferimento all'"Elenco dei costi ammissibili" riportato in allegato.

Documentazione da allegare

Oltre alla richiesta di finanziamento e al piano dei costi, articolato secondo lo "Schema per la definizione del piano dei costi", è necessario infine predisporre ed allegare la seguente documentazione:

accordo sindacale (territoriale o aziendale);

copia del contratto collettivo nazionale applicato in azienda;

documentazione inerente l'eventuale adesione ad una sperimentazione promossa dalle autonomie locali;

dichiarazione di non aver contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi dell'art. 2 della L. 10 aprile 1991 n. 125;

elenco numerico dei destinatari direttamente individuati/effettivi con specifica delle mansioni svolte e delle esigenze di conciliazione rilevate (ivi compresa l'età dei figli ove presenti);

dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati;

Certificato della Camera di commercio, ovvero copia dello statuto dell'ente;

L'Informatore

novembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

certificazione Inps e Inail;

coordinate bancarie e il codice fiscale.

Nel caso la richiesta sia riferita ad un progetto di lettera c), occorre aggiungere la seguente documentazione:

visura camerale;

parametri di riferimento per il compenso del sostituto;

nel caso si tratti di lavoratore autonomo, elementi e documenti attestanti la propria attività (natura, settore e altre informazioni utili a comprendere la necessità di sostituzione).

Assenza del progetto e trasformazione del rapporto

Il tribunale di Milano, con la decisione n. 2683 del 2 agosto 2006, ha esaminato la richiesta di dichiarare illegittimo per mancanza del progetto un contratto di collaborazione nella modalità a progetto, con conseguente trasformazione del medesimo in contratto di lavoro subordinato.

Il rapporto si era costituito, quale collaborazione coordinata a progetto, con durata prevista dal 21.2.05 al 31.12.05, per il "monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori".

Il rapporto si era, poi, interrotto il 6.5.05 per iniziativa della committente, a causa dell'esaurirsi del lavoro.

Il giudice ha osservato che l'art.69 del Dlgs n. 276/03 prevede che i rapporti di collaborazione instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla costituzione del rapporto.

Inoltre, ha aggiunto (a conferma di precedenti decisioni) che per mancata individuazione del progetto deve intendersi, sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto.

Nel caso concreto, il tribunale ha ritenuto che il "monitoraggio delle opinioni, tendenze e grado di soddisfazione dei consumatori", consistendo nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite alla lavoratrice, senza alcun accenno all'obiettivo che si intende raggiungere, si risolve in una mera messa a disposizione dell'attività lavorativa del collaboratore.

Una tale attività, prosegue la decisione, può formare oggetto di un contratto di collaborazione a progetto soltanto se realizzata nell'ambito di un coordinamento progettuale individuato; viceversa, nel caso di specie, la prestazione dedotta in contratto ben poteva essere utilizzata per soddisfare esigenze varie, mutevoli ed indeterminate.

In conclusione, il giudice ha ritenuto realizzata la previsione di cui al sopra citato art. 69 e, pertanto, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla stipula del preteso contratto a progetto.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

novembre 2006

Ambiente

Indice

AMBIENTE

- ▶ Albo nazionale gestori ambientali - Garanzie finanziarie **Pag. 41**
- ▶ Albo nazionale gestori ambientali - Iscrizione ai sensi dell'art. 30, comma 10, Dlgs 22/97 **Pag. 41**

**IN
PRIMO
PIANO**

Albo nazionale gestori ambientali Garanzie finanziarie

L'art. 212, comma 7, del Dlgs 152/06, prevede, per le imprese registrate Emas o certificate ai sensi della norma Iso 14001, la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai fini dell'iscrizione all'Albo (riduzione del 50% per Emas e del 40% per Iso 14001).

Il Comitato nazionale dell'Albo ha disposto, con la circolare del 7 agosto 2006, n. 1000, che le aziende, già iscritte alla data di entrata in vigore del citato decreto (29 aprile 2006), che intendono ottenere tali riduzioni devono presentare alla Sezione regionale dell'Albo i seguenti documenti:

domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;
copia conforme dell'attestato di registrazione Emas o di certificazione Uni En Iso 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni;
appendice alla garanzia finanziaria prestata con efficacia a decorrere dalla data di accettazione della stessa da parte della

Sezione regionale;
attestazione del versamento del diritto di segreteria relativo alla variazione dell'iscrizione previsto dall'articolo 21, comma 1, del Dm 406/98.
Pubblichiamo, qui di seguito, la circolare citata. ▼

▶ CIRCOLARE del Ministero dell'Ambiente del 7 agosto 2006 - Prot. n. 1000/ALBO/PRES. **Articolo 212, comma 7, Dlgs 152/06.**

Il Comitato nazionale ha disposto che le imprese iscritte all'Albo nelle categorie 1, 4 e 5 alla data di entrata in vigore del Dlgs 152/06 che intendono ottenere, ai sensi dell'articolo 212, comma 7, del medesimo decreto legislativo, la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie già prestate, devono presentare alla Sezione regionale dell'Albo:

- a) domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie,
- b) copia conforme dell'attestato di registrazione Emas o di certificazione Uni En Iso 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni;
- c) appendice alla garanzia finanziaria prestata con efficacia a decorrere dalla data di accettazione della stessa da parte della Sezione regionale;
- d) attestazione del versamento del diritto di segreteria relativo alla variazione dell'iscrizione previsto dall'articolo 21, comma 1, del Dm 406/98.

Alle sezioni regionali si trasmette lo schema del provvedimento di accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria.

Albo nazionale gestori ambientali Iscrizione ai sensi dell'art. 30, comma 10, Dlgs 22/97

Il Dlgs 22/97 prevedeva, al comma 10 dell'art. 30, che le aziende speciali, i consorzi e le società di cui alla legge 142/90 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti a favore dei comuni o dei consorzi di comuni fossero iscritti all'Albo, con procedura semplificata, sulla base di comunicazione di inizio attività effettuata dai comuni o consorzi di comuni stessi. Tale previsione non è più stata ripresa dal nuovo testo in materia ambientale, Dlgs 152/06, che ha per altro abrogato il

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

precedente Dlgs 22/97. Per tale ragione la Sezione regionale della Liguria ha negato il rinnovo dell'iscrizione, in procedura semplificata, ad una delle aziende sopra citate.

Di diverso avviso il Tar Liguria che ha accolto, con sentenza 941/06, il ricorso proposto dall'azienda annullando il provvedimento impugnato.

A giudizio del Tar, infatti, devono, ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 212 del Dlgs 152/06, continuare ad applicarsi le disposizioni del Dm 406/98 (regolamento dell'Albo) fino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto dallo stesso articolo.

Il Comitato nazionale ha ritenuto di doversi uniformare a quanto disposto dal Tar e, con la circolare del 28 settembre 2006, n. 1309, ha stabilito che le sezioni regionali dovranno provvedere, fino all'emanazione del nuovo decreto, ad espletare le istruttorie delle comunicazioni di inizio attività che vengono presentate ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 19, comma 2, del Dm 406/98.

Pubblichiamo, qui si seguito, la circolare e la sentenza citate.

► **CIRCOLARE n. 1309** del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2006.

Con sentenza 941/06, allegata in copia, il Tar Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla spa Aral - Arenzano Ambiente e Lavoro avverso la decisione della Sezione regionale della Liguria di non rinnovare l'iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del Dlgs 22/97 e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

Il Comitato nazionale ha ritenuto di dover uniformare l'attività dell'Albo a quanto disposto dal Tar; le Sezioni regionali, pertanto, potranno provvedere, fino alla emanazione del decreto previsto dall'articolo 212, comma 10, del Dlgs 152/06, ad espletare l'istruttoria delle comunicazioni di inizio di attività che vengono presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del Dm 406/98.

► **SENTENZA 941/06** del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione seconda)

Ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 00716 del 2006, proposto da spa, Aral Arenzano Ambiente e

Lavoro, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. (...) contro ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato (...); Sezione regionale della Liguria Albo nazionale imprese, presidente Sezione regionale Liguria Albo nazionale imprese gestione rifiuti; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e previa l'adozione di altre idonee misure cautelari, anche con atto monocratico urgente dell'atto contenuto nella nota prot. n. GE 10033 del 22/06/2006 e/o assunto nella seduta della Sezione in data 26/05/2006 ed esternato con tale nota, avente ad oggetto diniego di revisione o rinnovo dell'iscrizione all'Albo, in forma semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10. Dlgs n. 22/1997, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente. (...)

Rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con decisione in forma semplificata ex art. 26 comma 5 della legge n. 1034/1971;

Avvisate le parti ai sensi dell'art. 21 comma decimo della legge n. 1034/1971 ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Rilevato che il provvedimento impugnato, pur nella laconicità della motivazione, si fonda sulla ritenuta impossibilità, nella vigenza del Dlgs 3.4.2006 n. 152, dell'iscrizione in forma semplificata, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;

Rilevato che tale assunto appare in contrasto con la disciplina transitoria recata dallo stesso articolo 212 Dlgs 152/06 che al comma 10 prevede espressamente la proroga del regime previgente (Dm 28 aprile 1998 n. 406) fino all'emanazione del decreto attuativo dell'art. 212 citato;

Rilevata pertanto la manifesta fondatezza del ricorso avuto riguardo alla censura dedotta con il primo motivo;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la composizione delle spese di giudizio;

Pqm

il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30/8/2006.



Tributario

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Irap - Compatibilità con la VI Direttiva Cee - Sentenza della Corte di giustizia europea. **Pag. 43**

IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE

- ▶ Iva - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006. **Pag. 44**

VARIE

- ▶ Mod. F24 - Versamenti telematici - Legge n. 248/2006 - Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006. **Pag. 49**
- ▶ Mod. F24 - Versamenti telematici - Legge n. 248/2006 - Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2006. **Pag. 50**
- ▶ Mod. F24 - Versamenti telematici - Proroga - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2006. **Pag. 50**
- ▶ Legge Finanziaria per l'anno 2007 - Disegno di legge. **Pag. 50**
- ▶ Decreto legge collegato alla Finanziaria - Disposizioni urgenti - Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006. **Pag. 55**

avvocati generali che avevano invece suggerito un verdetto opposto. Vengono pertanto a cadere tutte le richieste di rimborso dell'imposta, presentate negli anni precedenti da un gran numero di contribuenti, che si basavano sulla presunta incompatibilità con la normativa europea. Restano invece ancora attuali le richieste di rimborso presentate da contribuenti che svolgono la loro attività senza un' autonoma organizzazione. ▼

In proposito, vale la pena di ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, pur dichiarando inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate, nello stesso tempo, per quanto attiene all'inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta degli esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1 del Tuir, ha individuato dei limiti nell'applicabilità dell'Irap. Infatti, nella sentenza, la Corte costituzionale sostiene che: "È tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano - che mentre l'elemento organizzativo e connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolto con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa".

In buona sostanza la Corte ha demandato al giudice tributario la decisione, in concreto e per ogni singolo caso, circa l'esistenza o meno di un' autonoma organizzazione e, di conseguenza, l'assoggettamento o meno all'Irap.

In questi anni sono state emesse svariate sentenze di Commissioni tributarie, sia provinciali che regionali, e molte di esse hanno accolto i ricorsi presentati dai contribuenti e disposto il rimborso dell'Irap pagata.

Si allega qui di seguito copia della sentenza della Corte di giustizia europea di cui all'oggetto.

- ▶ **COMUNICATO STAMPA n. 82 del 3 ottobre 2006. Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 475/03 Banca popolare di Cremona Soc. coop. a rl/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona.**

IN PRIMO PIANO

Irap - Compatibilità con la VI Direttiva Cee Sentenza della Corte di giustizia europea

Si è definitivamente concluso il procedimento presso la Corte di giustizia europea, originato da una causa promossa dalla Banca popolare di Cremona (cfr. ns. lettera circolare n. 3 del 23/3/2006) e relativo alla compatibilità dell'Irap con la sesta direttiva Iva, con una sentenza che ha sancito la piena compatibilità dell'Irap con il diritto comunitario, ribaltando le conclusioni di due



Tributario

La Banca popolare di Cremona ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate le ha rifiutato il rimborso dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) versata negli anni 1998 e 1999.

La Commissione tributaria ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dell'Irap con la sesta direttiva Iva, e in particolare con il divieto, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere sistemi fiscali aventi natura di imposte sulla cifra d'affari.

Nella sentenza odierna la Corte di giustizia ricorda innanzitutto gli obiettivi della creazione del sistema comune dell'Iva: la realizzazione di un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, senza differenze di oneri fiscali che possano alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi. Il suo scopo è quello di sostituire le imposte sulla cifra d'affari in vigore nei vari Stati membri. Di conseguenza, il sistema comune dell'Iva non consente di mantenere o di introdurre tributi con le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari. Esso non si oppone invece al mantenimento o all'introduzione di un'imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell'Iva.

La Corte esamina e confronta, in seguito, alcune caratteristiche fondamentali dei due tributi:

L'Iva, in base al sistema comune, si applica in modo generale alle operazioni sui beni e i servizi; essa è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi; è riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione; il soggetto passivo

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

può detrarla dagli importi pagati in occasione delle fasi precedenti (in definitiva, il peso dell'imposta ricade sul consumatore). L'Irap, per contro, è calcolata in primo luogo sul valore netto della produzione (la differenza tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione» sulla base del conto economico, come definiti dalla legislazione italiana) dell'impresa (società o persona fisica) nel territorio di una regione, nel corso di un determinato periodo. Essa comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali.

Inoltre il soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'Irap già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Anche se si può supporre che un soggetto passivo dell'Irap che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell'ammontare dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza, sul consumatore finale.

In sintesi, l'Irap si distingue dall'Iva in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'Iva.

L'Irap si distingue dall'Iva in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi della sesta direttiva. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'Irap è compatibile con la sesta direttiva.

Imposte dirette e indirette

Iva Circolare n. 28 dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28 datata 4 agosto 2006, recante: "Decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 - Primi chiarimenti".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge n. 248/2006 (vd. ns. circ. n. 53/2006).

Qui di seguito si illustrano i principali chiarimenti.

Somministrazione di alimenti e bevande nei locali da ballo - Aliquota Iva

Le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.

Alle consumazioni facoltative effettuate nelle sale da ballo e

nelle discoteche si applica l'aliquota del 10 per cento.

Accertamento valore nelle cessioni di immobili

È consentito all'amministrazione finanziaria - relativamente alle operazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili e relative pertinenze - di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva, quando il corrispettivo della cessione medesima sia dichiarato in misura inferiore al «valore normale» del bene.

In relazione alla determinazione di tale valore, occorre riferirsi alla nozione individuata dall'articolo 14 del Dpr n. 633/1972, ai sensi del quale «per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi». Occorre evidenziare che, in sede di conversione, è stata introdotta una presunzione nella determinazione del valore normale ai fini dell'articolo 54, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, prevedendo che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il «valore normale» - da assumere quale para-



Tributario

L'Informatore

novembre 2006

Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

metro di riferimento ai fini della eventuale rettifica della dichiarazione - non può comunque essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

Gli uffici finanziari possono rettificare direttamente il reddito d'impresa tenendo conto del "valore normale" dei beni immobili ceduti, quando questo risulti superiore al corrispettivo dichiarato, senza dover preventivamente dimostrare, ad esempio, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili.

Nuove fattispecie penali: omesso versamento Iva dovuto in base alla dichiarazione ed indebita compensazione

Vengono introdotte due nuove fattispecie delittuose.

La prima fattispecie stabilisce che chiunque non versa l'Iva (per un importo superiore a 50.000 euro), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Viene specificato che per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2007 il debito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2006.

Considerato che la suddetta disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'Iva relativa alla dichiarazione dell'anno precedente, si ritiene che la nuova previsione sanzionatoria troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005.

La seconda nuova fattispecie delittuosa in materia di violazione degli obblighi di versamento punisce la compensazione dei debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a euro 50.000 con riferimento al singolo periodo d'imposta.

Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a cinquantamila euro.

Obblighi contabili esercenti arti e professioni

I contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale.

Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelievi per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale.

I compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro.

In merito al limite dei 100 euro, si segnala che si applica solo a partire dal 1° luglio 2008.

Dall'11 luglio 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1.000 euro.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.

È da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in esame mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dall'11 luglio 2006.

Gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono:

- gli assegni non trasferibili;
- i bonifici;
- le altre modalità di pagamento bancario o postale;
- i sistemi di pagamento elettronico.

I soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti.

I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Né l'eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra - professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del Dpr n. 600/1973, secondo cui anche i "prelievi" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi", qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

I contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale.

Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il ripristino dell'aliquota Iva al 10% è stato reso possibile per effetto della emanazione della direttiva europea approvata il 14 febbraio 2006, che ha prorogato fino al 2010 il regime dell'Iva agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera.

In virtù della suddetta reintroduzione, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2006 la quota di detrazione dall'Irpef viene ridotta dal 41 al 36%.

Viene chiarito che il limite su cui applicare la detta detrazione pari a 48.000 euro deve essere ora considerato come misura massima e complessiva in relazione all'immobile, da dividere tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare



Tributario

L'Agenzia delle Entrate specifica che l'importo di 1000 euro costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione del 19% in relazione all'intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Inoltre, se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

Reddito di lavoro autonomo

È prevista la rilevanza reddituale delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione dei beni strumentali dall'ambito dell'attività di lavoro autonomo.

Sono escluse le cessioni di beni il cui costo di acquisto non è ammortizzabile, come ad esempio gli immobili e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito quando sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni o quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono date dalla differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti ed il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale del bene ed il costo non ammortizzato.

Nell'ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Si ritiene, inoltre, che, in applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa ed in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata.

Concorrono a formare il reddito del professionista anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Nel caso in cui il compenso, derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali, sia riscosso in un'unica soluzione, è prevista la possibilità per il contribuente di assoggettare tali importi a tassazione separata.

È disciplinata la fattispecie relativa alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal committente sono integralmente

L'Informatore

novembre 2006

Imposte dirette e indirette

deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono al limite del 2%.

Dal punto di vista degli adempimenti, il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio.

Il committente comunicherà al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale.

In questo momento il costo non è deducibile per l'impresa committente.

Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.

L'impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

Acconti Ires e Irap per l'anno 2006

Viene precisato che non devono procedere ad alcun ricalcolo i contribuenti persone fisiche e le società di persone anche se esercenti attività d'impresa.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti Ires, per l'acconto Ires si deve tenere conto del 4 luglio 2006, mentre per l'acconto Irap si fa riferimento alla data dell'11 luglio 2006, considerato che la rideterminazione dello stesso è stata introdotta dalla legge di conversione.

I contribuenti, per i quali sono trascorsi i termini predetti, devono, dunque, applicare le nuove disposizioni per il versamento della seconda o unica rata di acconto.

Devono, invece, adeguarsi alle nuove disposizioni fin dal primo versamento in acconto i soggetti che versano la prima rata successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame (a titolo esemplificativo: soggetti con esercizio a cavallo e i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e versano il saldo entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello stabilito per l'approvazione del bilancio).

Accertamento sulla base degli studi di settore

È stata disposta l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che reca disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore.

La suddetta abrogazione decorre dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del 4 luglio 2006; quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche con riferimento al periodo di imposta 2005.

Attraverso tale modifica, il legislatore dispone l'applicazione generalizzata dell'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato.

Per sottoporre ad accertamento i contribuenti interessati, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore.

Per il primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del 4 luglio 2006 (anno 2005 per i soggetti con eserci-



Tributario

zio coincidente con l'anno solare), l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 2 del Dpr n. 195/1999.

Secondo l'Agenzia delle Entrate tale richiamo deve essere interpretato nel senso che in sede di adeguamento è dovuta la maggiorazione del 3 per cento commisurata ai ricavi e compensi non annotati, qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10 per cento dei ricavi e compensi annotati.

Elenco dei clienti e dei fornitori

Nei confronti dei contribuenti Iva viene introdotto l'obbligo di presentare all'amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).

La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all'evasione tributaria.

Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati Iva e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, sono ricompresi tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura.

Tuttavia, in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, è previsto per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari di partita Iva.

Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr n. 633/1972, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi, nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi.

È, inoltre, prevista la possibilità di differire, con il citato provvedimento, il termine di presentazione degli elenchi in esame nei confronti di determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o fronteggiare problematiche di natura tecnica, anche in considerazione dei dati da trasmettere.

Ai fini sanzionatori, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, come prevista dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.

Si precisa che si può applicare l'istituto del ravvedimento operoso.

L'Informatore

novembre 2006

Imposte dirette e indirette

Modifica dei termini e delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni e dei termini di versamento

Le disposizioni, entreranno in vigore a decorrere dal 1° maggio 2007 (vedi prospetto in Sezione Sindacale pagg. 11 e 12).

Franchigia Iva per contribuenti minimi

È disposta l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (c.d. contribuenti minimi).

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il volume d'affari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante identificazione diretta, nonché i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta quale, ad esempio, il regime dettato per il settore agricolo, per l'editoria, per le agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Sono, altresì, esclusi dal regime i contribuenti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati e terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del Dpr n. 633/1972 ovvero di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del Dl n. 331/1993.

Determinazione del volume d'affari

Nel caso in cui il soggetto svolga più attività, occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata o assoggettate dalla normativa Iva a regimi speciali espressamente disciplinati.

Al calcolo del limite concorrono, quindi, anche i corrispettivi ed i compensi afferenti le attività escluse dal nuovo regime, in quanto assoggettate a regimi speciali.

Adempimenti

La circolare fornisce un elenco sia degli adempimenti cui i soggetti interessati dal nuovo regime sono esonerati sia degli adempimenti che restano in vigore.

In particolare, si precisa che il nuovo regime naturale prevede che i soggetti interessati siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto dal Dpr n. 633/1972, ossia:

- * registrazione delle fatture emesse;
- * registrazione dei corrispettivi;
- * registrazione degli acquisti;
- * dichiarazione e comunicazione annuale;
- * compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori;
- * tenuta e conservazione dei registri e documenti; fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.

Permangono, comunque, alcuni adempimenti in capo ai contribuenti minimi in franchigia, quali:

- * l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di

TRIBUTARIO



Tributario

acquisto e delle bollette doganali;

- * l'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- * l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
- * l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- * l'obbligo di versamento dell'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione

Viene posto in evidenza che le nuove disposizioni, nel semplificare gli adempimenti tributari posti a carico dei contribuenti minori, dispongono, altresì, che i medesimi non possano addebitare l'imposta a titolo di rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi.

Pertanto, la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non dovranno recare l'addebito dell'imposta.

Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione

L'applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del Dpr n. 633 del 1972.

Per effettuare la rettifica sarà necessario predisporre un'apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, anche al fine di permettere i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario dell'Iva.

Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, l'imposta dovuta può essere versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, la prima rata è anticipata al 27 dicembre 2006.

Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 2007, devono versare l'Iva che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini:

- prima rata: 27 dicembre 2006;
- seconda rata: 16 marzo 2008;
- terza rata: 16 marzo 2009.

Tali importi sono compensabili.

Comunicazione telematica dei corrispettivi

Le disposizioni in esame introducono per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, già esonerati dall'obbligo di emissione

L'Informatore

novembre 2006

Imposte dirette e indirette

della fattura se non richiesta dal cliente e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

Il beneficio della sostituzione dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra, comunque, un limite nella facoltà del cliente di richiedere il rilascio della fattura; è fatto salvo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi.

È introdotto un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.

Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell'avvenuta prestazione dell'intervento tecnico e del relativo pagamento.

Le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 2007, con l'obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.

In caso di omissione dei suddetti adempimenti, è prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità.

Versamenti dovuti dai titolari di partita Iva

I soggetti titolari di partita Iva dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

La norma è finalizzata a rendere più efficiente la gestione di tali versamenti.

Pertanto, i contribuenti Iva devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente utilizzando il modello telematico F24 on line ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo.

Restano, quindi, esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita Iva, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione ovvero con modalità telematiche.



Tributario

Mod F24 Versamenti telematici Legge n. 248/2006 Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 14 settembre 2006.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l'obbligo per i soggetti titolari di partita Iva di effettuare, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i versamenti delle imposte, dei contributi e premi esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari.

• **Modalità di pagamento telematico**

L'amministrazione finanziaria riepiloga le modalità a disposizione dei contribuenti per adempiere all'obbligo in esame e cioè:

1. direttamente, mediante:

- il servizio Entratel o Fisconline utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni;

- il servizio di remote/home banking (Cbi - Corporate banking interbancario) offerto dalle aziende di credito;

2. tramite intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, società di servizi, ecc.).

Quest'ultimo per l'effettuazione dei versamenti può utilizzare alternativamente:

- il servizio "F24 cumulativo" tramite Entratel.

In relazione a tale servizio, il citato Comunicato specifica che:

- sarà innalzato da 99 a 999 il numero di mod. F24 che possono essere inseriti in un unico file;
- sarà prevista l'integrazione con il tracciato Cbi, con possibilità di inviare file contenenti al massimo 5.000 mod. F24.

Tale possibilità, dopo una prima fase di sperimentazione presso alcuni intermediari, sarà operativa a regime a decorrere dal mese di gennaio 2007;

- il servizio di remote/home banking.

• **Titolarietà del conto corrente bancario su cui addebitare i versamenti**

I soggetti che intendono utilizzare i servizi Entratel, Fisconline o F24 cumulativo devono essere titolari di un c/c presso una banca che ha stipulato l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (le Poste si stanno attivando per offrire ai propri clienti un analogo servizio).

La richiesta di addebito del mod. F24 va effettuata indicando le coordinate bancarie del c/c di cui il contribuente è intestatario o cointestatario.

In quest'ultimo caso è necessario che lo stesso disponga dell'abilitazione ad operare con firma disgiunta.

Nel caso di utilizzo del servizio remote/home banking, l'Agenzia precisa che "valgono le regole fissate dalle singole banche".

È possibile, pertanto, che l'intermediario che utilizza il remote/home banking possa, ancorché tale servizio sia "collegato" con il proprio c/c, disporre il pagamento (ossia l'addebito) sul c/c che il cliente autorizza ad utilizzare, previa indica-

zione delle relative coordinate.

Per gli intermediari che svolgono il "servizio tesoreria" ai propri clienti si assiste alla non coincidenza tra intestatario del mod. F24 e quello del c/c.

• **Soggetti esclusi**

Il comunicato precisa, inoltre, che:

- l'obbligo non riguarda gli enti, titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte tramite Tesoreria. I versamenti diversi dalle ritenute potranno essere effettuati in Tesoreria ovvero (facoltà) mediante i servizi telematici (compreso l'home banking);

- l'obbligo si estende anche ai contribuenti non residenti in Italia che si sono identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, Dpr n. 633/72 i quali possono ricorrere al sistema di versamento "Target" del tutto assimilabile alle modalità telematiche qui descritte;

- le società appartenenti ai gruppi societari non rientrano tra gli intermediari abilitati e, pertanto, le stesse non possono utilizzare il mod. F24 cumulativo per effettuare i versamenti anche per le altre società del gruppo.

Queste ultime dovranno, pertanto, provvedere al versamento direttamente ovvero ricorrere al servizio remote/home banking che consente l'effettuazione del versamento tramite terzi soggetti.

• **Esiti dei versamenti**

Utilizzando Fisconline o Entratel, il contribuente/intermediario crea il file da inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente ovvero tramite la procedura informatica utilizzata per la gestione della contabilità /paghe/redditi.

In relazione ad ogni file contenente i mod. F24 trasmessi, l'Agenzia delle Entrate rilascia tre distinte ricevute:

1. ricevuta di conferma dell'avvenuta accettazione, da parte del sistema, del file contenente il mod. F24;

2. ricevuta di conferma della presa in carico del singolo versamento, nonché della formale correttezza dei relativi dati;

3. ricevuta attestante l'esito della richiesta di addebito, in base alla comunicazione della banca.

L'attuale invio al contribuente, tramite Postel, di una copia del mod. F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà sostituito dall'invio di un estratto conto semestrale.

Analogo invio sarà effettuato nei confronti degli intermediari che utilizzano il servizio mod. F24 cumulativo.

• **Possibilità di annullare un versamento telematico**

Il comunicato stampa annuncia, inoltre, che è imminente l'estensione della possibilità di annullare i versamenti telematici inviati, già attualmente prevista per gli intermediari, anche ai contribuenti che vi provvedono direttamente.

Sarà, inoltre, previsto l'ampliamento dell'intervallo temporale entro il quale è possibile procedere all'annullamento.

Lo stesso sarà fissato al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza (ora è ammesso entro il quintultimo giorno lavorativo precedente la data dell'addebito indicata sul mod. F24).

• **Possibilità di utilizzare il mod. F24 cartaceo - Casi particolari**

L'Agenzia delle Entrate ammette la possibilità per i soggetti obbligati ai versamenti telematici di continuare ad utilizzare il mod. F24 cartaceo.

Ciò riguarda i contribuenti:



Tributario

→ destinatari di "mod. F24 predeterminati" che intendono effettuare il pagamento senza ulteriori integrazioni del modello (ad esempio, con riferimento alle somme dovute ex artt. 36bis e 36-ter, Dpr n. 600/73);

→ che al 4 luglio 2006 avevano iniziato ad effettuare versamenti rateali di imposte e di contributi risultanti dal mod. Unico 2006.

Tali soggetti possono continuare ad utilizzare il mod. F24 cartaceo anche per il versamento delle prossime rate;

→ che usufruiscono di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabili esclusivamente presso i concessionari (trattasi dei crediti d'imposta per i quali, nella Tabella dei codici tributo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in corrispondenza della colonna "Modalità di utilizzo", è riportata la lettera "C").

→ impossibilitati, per cause oggettive, ad accedere ad un proprio c/c (si ritiene che tale ipotesi riguardi, ad esempio, i c/c intestati ad un soggetto fallito, per i quali la banca "blocca" l'utilizzo che può essere rimosso, su richiesta del curatore, dietro mandato del giudice delegato).

Tali soggetti possono, comunque, avvalersi di un intermediario che utilizza il remote/home banking.

Mod F24 Versamenti telematici Legge n. 248/2006 Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2006

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 21 settembre 2006 in base al quale viene stabilito che tutti i contribuenti titolari di conto corrente BancoPosta possono effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali mediante il modello F24 on-line, collegandosi in via telematica con l'Agenzia delle Entrate direttamente (Fisconline) o attraverso gli intermediari abilitati (Entratel).

È stata infatti, sottoscritta la convenzione tra l'amministrazione fiscale e Poste Italiane spa. Questa nuova modalità di pagamento si aggiunge a quelle già attive per i titolari on-line dei conti BancoPosta sul sito Internet www.poste.it.

Mod F24 Versamenti telematici Proroga Dpcm del 4 ottobre 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006, recante: "Differimento del termine per l'utilizzo delle modalità di pagamento esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita Iva diversi da quelli di cui all'articolo 73, comma 1, let-

L'Informatore

novembre 2006

Varie

tere a) e b) del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Come noto, dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali mediante modalità di pagamento telematiche.

Considerate le difficoltà di natura tecnico-operativa evidenziate dagli ordini professionali tenuti ad eseguire i dovuti versamenti nella prescritta modalità telematica, con il provvedimento in esame il termine iniziale fissato al 1° ottobre 2006, per l'utilizzo di modalità di pagamento esclusivamente in via telematica, è differito al 1° gennaio 2007 per i seguenti soggetti titolari di partita Iva:

- professionisti;
- ditte individuali;
- società di persone;
- enti non commerciali.

Il mod F24 telematico è, invece, obbligatorio a decorrere dal 1° ottobre 2006 per i seguenti contribuenti residenti nel territorio dello Stato:

- le società di capitali;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questi soggetti, infatti, dovrebbero essere dotati "di idonee capacità tecniche" e "di strutture informatiche immediatamente adeguabili alle nuove procedure".

Finanziaria per l'anno 2007 Disegno di legge

Il Governo ha approvato il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, che sarà esaminato prima dalla Camera e successivamente dal Senato.

Qui di seguito si evidenziano, come predisposto dalla Confcommercio, i contenuti principali, in materia di diritto tributario, della manovra sulla base del testo presentato alla Camera (AC 1746).

► NOTA Confcommercio prot. n. 02305 del 3.10.06. **Legge Finanziaria per il 2007**

Disposizioni fiscali

Articolo 3 - Irpef - Ridefinizione di scaglioni aliquote e detrazioni d'imposta

Vengono modificate le aliquote e gli scaglioni nel modo seguente:

Scaglioni	Aliquote
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	27%
Oltre 28.000 fino a 55.000	38%
Oltre 55.000 fino a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%



Tributario

Detrazioni per carichi di famiglia

800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;

800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e a 870 per ogni figlio portatore di handicap.

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta per ciascuno dei genitori nella misura del 50 per cento. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per l'individuazione dei soggetti interessati il riferimento è quello, consueto, all'art. 433 del codice civile). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;

2840 euro, è il limite reddituale per essere considerati fiscalmente "a carico".

Altre detrazioni

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni) e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e 1), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

- 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

- 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 5.5,

66 e 67, comma 1, lettere i) e 1), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

- 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

- 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

Norme abrogate - contributo di solidarietà

Viene abrogata la disposizione che nella legge finanziaria per il 2005 aveva introdotto il "contributo di solidarietà" del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro.

Articolo 5 - Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto in materia di evasione ed elusione fiscale

Studi di settore

La disciplina degli studi di settore viene parzialmente rimodulata in funzione anti-evasione e anti-elusione; in sintesi queste le modifiche più rilevanti:

la revisione degli studi diviene triennale (dalla data di entrata in vigore del singolo studio o da quella dell'ultima revisione), sentito il parere della commissione degli esperti;

il riferimento a dati e statistiche ufficiali (tratti dalla contabilità nazionale) viene utilizzato per mantenere - nel medio periodo - la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La norma in questione non dettaglia il criterio di riferimento e le modalità con le quali i dati di livello nazionale vengono disaggregati per consentire una "riparametrazione" dei singoli settori economici interessati; l'intervento dell'Agenzia è previsto soltanto - con un apposito provvedimento direttoriale - per cadenzare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la programmazione della revisione degli studi;

nella elaborazione e nella revisione degli studi si tiene anche conto di "valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico";

in attesa dell'applicazione dei nuovi indicatori di coerenza già detti (che avranno effetto dal 2007), per l'anno 2006 si tiene anche conto di specifici indicatori di "normalità economica", idonei alla individuazione di ricavi/compensi/corrispettivi "fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifi-



Tributario

ca attività svolta". In conseguenza delle modifiche apportate vengono abrogate le analoghe disposizioni della finanziaria per il 2005 che disciplinavano le modalità di revisione degli studi di settore e l'applicazione dei nuovi macro dati statistici avverrà, per così dire, automaticamente senza passare attraverso la valutazione della commissione degli esperti.

Il limite dei ricavi per l'applicazione degli studi di settore passa a 7,5 milioni di euro, e tra i soggetti interessati a questo strumento di accertamento figurano, ora, anche le imprese che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, così come quelle che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività stessa (categorie prima escluse). Particolari disposizioni sono poi dettate per i soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore: è previsto nei loro confronti, in funzione di controllo di eventuali ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro non regolare, l'utilizzo di "specifici indicatori di normalità economica". Sempre in funzione antievasiva e antielusiva potrà essere richiesta la compilazione del modello degli studi da presentare in sede di dichiarazione, anche ai soggetti che cessano l'attività o che si trovano in un periodo di non normale svolgimento della stessa.

Ulteriori modalità di controllo

Sono introdotte particolari modalità di controllo per determinati soggetti economici al fine di individuare "requisiti minimi di continuità" delle attività svolte con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività stessa.

In sostanza si tratta della definizione di appositi "indicatori di coerenza" che verranno individuati tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento delle attività poste in essere da:

- società per azioni e in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Un apposito provvedimento direttoriale, da emanare entro febbraio 2007, approverà questi nuovi indicatori, anche per settori economicamente omogenei; l'applicazione di questi strumenti è prevista già dal 2006 e i controlli sui soggetti interessati che risultino "incoerenti" sulla base delle nuove disposizioni, saranno programmati dall'amministrazione tenendo conto di appositi criteri selettivi.

Sanzioni - (Iva, Irpef e Irap)

Sono introdotte nuove sanzioni per le ipotesi seguenti:

- omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.

La misura della sanzione applicabile va dal cento al duecento per cento della maggior imposta, aumentata del 10%; tale sanzione non si applica se il maggior reddito d'impresa, arte o professione, accertato non è superiore al 10% del reddito d'impresa dichiarato.

Comunque viene prevista l'ulteriore autonoma sanzione, da 500€ a 1.500€, per le ipotesi suddette (con riferimento, cioè, alle violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, anche se queste non dovessero produrre un maggior reddito).

Deducibilità delle spese mediche

Le spese per l'acquisto dei medicinali possono essere dedotte a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recanti natura, qualità e quantità dei beni nonché l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente.

Agenti immobiliari

Gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta di registro per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

Reverse charge per i prodotti di telefonia e materiali lapidei

Il meccanismo del reverse charge (inversione dell'obbligo del pagamento dell'imposta) previsto dall'articolo 17 dell'Iva si applica anche alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, nonché alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. Queste disposizioni si applicano alle cessioni effettuate successivamente all'autorizzazione Cee che deve esprimersi sulla nuova disciplina. Con una ulteriore disposizione si prevede la possibilità, tramite appositi provvedimenti amministrativi, di estendere la particolare procedura del "reverse charge" ad altri settori ed operatori economici, individuati di volta in volta, sempre previa la necessaria autorizzazione comunitaria.

Preavvisi telematici

Come è noto a partire dalle dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2006 l'ufficio comunica al contribuente eventuali errori formali della dichiarazione tramite un invito in via telematica. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione fosse stata presentata da un intermediario questi sarebbe stato obbligato alla trasmissione dell'invito al contribuente soltanto nel caso in cui tale obbligo veniva contemplato nel contratto tra l'intermediario e il contribuente stesso. Tale possibilità è stata soppressa e pertanto l'intermediario ha ora sempre l'obbligo di comunicare telematicamente l'invito al contribuente. Un apposito provvedimento direttoriale stabilirà contenuto e modalità dell'adempimento.

Assegno periodico al coniuge

I soggetti che erogano assegni periodici al coniuge, deducendoli dal reddito complessivo devono indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario delle somme.

Articolo 6 - Disposizioni per il recupero della base imponibile Ires

Continua il ridimensionamento delle disposizioni favorevoli che attualmente consentono alle imprese di valutare le opere pluriennali con il criterio del costo.

Come si ricorderà con il cd. decreto Bersani/Visco è stata già abrogata la disposizione che consentiva di abbattere fiscalmente il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale per rischio contrattuale. Con la disposizione in questione la valutazione viene ora consentita soltanto con il metodo della percentuale di completamento dell'opera. Questa norma trova applicazione per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Imposta di bollo

Scompare la marca da bollo cartacea e l'imposta di bollo potrà essere assolta in modo "virtuale", come consentito



Tributario

L'Informatore

novembre 2006

Varie

TRIBUTARIO

attualmente, oppure tramite un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.

L'importo minimo dell'imposta è fissato ad 1 €, fatta eccezione per le cambiali e i vaglia cambiari per i quali l'imposta minima è di 0,50 €.

Ici nella dichiarazione dei redditi

Con le dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008 viene introdotto l'obbligo per tutti i contribuenti di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ad individuare i singoli immobili ai fini del pagamento dell'Ici tramite il modello F24. Nel caso in cui i contribuenti si avvalgano dell'assistenza fiscale, l'Ici è liquidata e versata dal sostituto d'imposta direttamente o sulla base di appositi modelli trasmessi dagli intermediari.

La circostanza determina un ulteriore notevole aggravio per i sostituti d'imposta nonché rischi correlati alla impropria diffusione di dati sensibili dei sostituiti.

Con provvedimenti specifici i dati relativi ai versamenti Ici così acquisiti, verranno trasmessi telematicamente ai comuni. Comunque, anche se le nuove regole si applicheranno a far data dalle dichiarazioni presentate nel 2008, fin dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 dovrà essere indicato per ogni fabbricato l'importo dell'Ici dovuta per l'anno in corso.

Articolo 7 - Addizionale comunale all'Irpef

I comuni potranno aumentare l'aliquota dell'addizionale Irpef fino allo 0,8%, (dal precedente 0,5%). La disposizione decorre dal 2007 dal momento che il blocco della possibilità di manovra da parte dei comuni verrà meno con il prossimo 31 dicembre 2006.

Articolo 8 - Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

Dal primo gennaio 2007 i comuni possono deliberare l'istituzione di un'imposta di scopo per la parziale copertura (non superiore al 30% del totale) delle spese di realizzazione di opere pubbliche con le seguenti modalità:

- durata massima - l'imposta è dovuta per un periodo massimo di cinque anni;
- aliquota - 0,5 per mille sulla base imponibile Ici;
- accertamento riscossione e contenzioso - stesse modalità dell'Ici;
- gettito massimo consentito - non superiore al 30% della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Le opere che potranno essere, in tal maniera, co-finanziate sono: opere per il trasporto pubblico, opere viarie nuove, interventi di decoro urbano, riqualificazione di parchi e giardini, parcheggi pubblici.

L'imposta viene istituita dal comune con un regolamento che determina l'opera pubblica da realizzare, l'ammontare delle spese da finanziare, l'aliquota di imposta e le modalità di versamento.

Le disposizioni per disciplinare l'imposta sono le stesse di quelle vigenti in tema di Ici.

Articolo 9 - Contributo comunale di ingresso e soggiorno

Dal primo gennaio 2007 i comuni possono istituire, tramite apposito regolamento, un contributo di soggiorno con le seguenti modalità:

- durata temporale - anche per periodi limitati di anno;

- finalit  - manutenzione urbana e valorizzazione dei centri storici;
- soggetti obbligati - non residenti alloggiati temporaneamente in alberghi, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre strutture ricettive similari situate nel territorio comunale (esenti i soggetti che alloggiano in strutture dedicate al turismo giovanile);
- importo massimo - cinque euro per notte;
- adempimenti - modalit  coincidenti con tutti quelli gi  conosciuti per l'ex imposta di soggiorno (dichiarazione, sanzioni, versamento); per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione a carico dei soggetti obbligati (gestori delle strutture ricettive), si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

Articolo 11 - Tributi locali - Semplificazione e manutenzione della base imponibile

Una serie di disposizioni vengono introdotte per rafforzare le attivit  di regolamentazione, accertamento, controllo, riscossione e liquidazione dei tributi locali da parte di tutti gli enti locali interessati. Si tratta in particolare delle attivit  di:

- notifica di atti fiscali degli enti locali;
- razionalizzazione delle fasi di liquidazione, accertamento e rimborso;
- contrasto al fenomeno delle affissioni abusive;
- rafforzamento della capacit  di accertamento sul territorio degli enti locali (tramite l'impiego di dipendenti dell'ente locale, altri soggetti affidatari in possesso di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado);
- contrasto all'elusione ed evasione della tariffa rifiuti;
- tariffa rifiuti: proroga del regime transitorio per tutto il 2007 in linea con la richiesta della Confederazione.

Ai commi 28 e 29 sono introdotte disposizioni concernenti la tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani

In particolare si prevede che i criteri di cui all'articolo 70 (secondo e terzo periodo del comma 3, inerenti l'individuazione della superficie di riferimento) e utilizzati per la determinazione della tassa sui rifiuti urbani siano applicati anche per l'individuazione delle superfici relative al pagamento della tariffa sui rifiuti urbani.

Si dispone inoltre che, sino a quando non sar  completato il processo di revisione del decreto legislativo n. 152/06 (nuovo codice ambientale):

- a) il regime di prelievo adottato dai singoli comuni nel 2006 ai fini del servizio di raccolta e smaltimento debba rimanere invariato per l'intero anno 2007 (con ci  confermando quanto gi  implicitamente contenuto nel Dlgs 152/06);
- b) andranno applicate le disposizioni dell'art. 18 comma 2 lett. d) del Dlgs 22/97 relativamente alle competenze dello Stato in materia di assimilazione dei rifiuti urbani. La norma, cos  formulata, pare faccia decadere la disposizione contenuta nel comma 2, lett. e), dell'art. 195 del Dlgs 152/96, in base alla quale l'assimilazione dei rifiuti era possibile esclusivamente con riferimento a quelli derivanti da enti o imprese esercitate su aree con superficie non superiore a 150 o 250 mq. rispettivamente nei comuni con meno o pi  di 10.000 abitanti.

Articolo 11-ter - Funzioni catastali attribuite ai comuni



Tributario

Dal 1° novembre 2007 i comuni esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalla legislazione in materia, anche utilizzando le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del territorio. Si tratta in particolare delle funzioni connesse con:

- conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento;
- alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
- alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

La concreta operatività dell'esercizio diretto delle funzioni catastali da parte dei comuni viene affidata alla stretta collaborazione tra gli enti locali e l'Agenzia del territorio che metterà a disposizione degli enti locali le banche dei dati catastali attraverso specifiche modalità di interscambio.

Articolo 18 - Interventi di riduzione del cuneo e incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate

Per ridurre il cuneo fiscale vengono esclusi dalla base imponibile Irap i seguenti elementi:

- un importo pari a 5000 €, su base annua, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (previa autorizzazione Cee). Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, tale importo si raddoppia e l'agevolazione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis";
- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- le spese per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- nell'ipotesi di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, secondo la disciplina europea, l'importo deducibile è moltiplicato per sette e per cinque nelle aree svantaggiate individuate dalla normativa europea (tale disciplina è alternativa a quella prevista attualmente circa il raddoppio della deduzione, che agisce indistintamente per tutti i lavoratori impiegati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal Trattato (art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c)).

Le deduzioni in discorso spettano, a condizione che venga acquisita l'autorizzazione in sede europea, da febbraio 2007

nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a partire dal successivo mese di luglio.

Articolo 20 - Disposizioni varie in materia fiscale Iva sul turismo congressuale

Diventa integralmente detraibile l'Iva sulle prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. Per l'anno 2007 tale detraibilità è limitata al 50%.

Tale disposizione, che accoglie una reiterata richiesta della Confederazione, andrà però integrata nel successivo esame parlamentare con l'esenzione per le prestazioni fornite dalle agenzie di viaggio.

Imposta sulle insegne

Viene finalmente introdotta la franchigia di 5 metri quadrati per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità relativa alle insegne di esercizio. Peraltro il tenore della modifica e la sua collocazione sistematica lasciano supporre che la misura non è alternativa alla previgente esclusione dall'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Spese per associazioni sportive e palestre

Importante la nuova detrazione d'imposta per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva; la detrazione si applica a condizione che le spese siano sostenute per ragazzi di età tra 5 e 18 anni. Un decreto ministeriale dettaglierà modi e termini della norma.

Tasse automobilistiche

L'articolo 20 co. 22 modifica integralmente il sistema del bollo auto.

Si prevede, innanzi tutto, una diversa articolazione degli importi dovuti, decrescente in proporzione alle prestazioni ambientali dei veicoli (Euro 0-Euro 5).

L'importo da versare per ogni Kw di potenza del veicolo varia, così, da 3 €/Kw per gli Euro 0, a 2,58 per gli Euro 4 e 5.

Un pagamento ulteriore pari a 2€/Kw. è previsto per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo con peso complessivo superiore alle 2,6 tonnellate (ad esclusione dei veicoli per il trasporto di almeno 8 passeggeri), si tratta, in altri termini, della contestata misura anti Suv.

Infine le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo alimentati a gasolio più inquinanti (Euro 0) dovranno anche pagare una sovratassa di 6,63 € per ogni Kw di potenza (il vecchio superbollo).

Articolo 22 - Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

L'articolo prevede opportunamente una specifica detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55%, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad i seguenti interventi su edifici:

- riqualificazione energetica, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
- modifiche riguardanti strutture opache verticali (vetri) e orizzontali (coperture e pavimenti) fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;



Tributario

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, piscine, strutture sportive e case di cura, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione è concessa secondo le modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e qualora i suddetti interventi siano comprovati da apposita asseverazione di un tecnico abilitato. È inoltre richiesto che il contribuente acquisisca l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o, se non previsto dalla normativa regionale, un "attestato di qualificazione energetica" redatto da un tecnico abilitato nel quale dovranno essere riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo e i possibili interventi migliorativi.

Articolo 23 - Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica

L'articolo istituisce un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 per l'erogazione di un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per promuovere la costruzione di una nuova edilizia (volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi) ad alta efficienza energetica.

Articolo 24 - Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza

L'articolo prevede una opportuna specifica detrazione d'imposta, valida sino al 31 dicembre 2007, per le seguenti spese:

- sostituzione di frigoriferi, congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ :spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 20% fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio;
- acquisto e installazione di motori ad alta efficienza (con potenze comprese tra 5 e 90 kW) e inverter (installati su impianti con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW): spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 20% fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per ciascun motore;

Con successivo decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 2007, saranno definite le modalità applicative e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

Articolo 27 - Modifiche al regime Iva sulla fornitura di energia elettrica termica

Si applica un'aliquota del 10% alla fornitura di energia termica:

- per uso domestico attraverso reti pubbliche
- nell'ambito del contratto servizio energia

Sono incluse inoltre le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Articolo 29 - Ristrutturazioni edilizie

Importante la proroga al 2007 del regime delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), con soglia massima delle spese pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Le agevolazioni spettano a condizione che il

L'Informatore

novembre 2006

Varie

costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Articolo 30 - Altre agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006

Distributori di carburanti

La deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante si applica anche per l'anno 2007.

Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 collegato alla Finanziaria Disposizioni urgenti

Sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006, è stato pubblicato il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". Con il provvedimento in esame sono state introdotte delle disposizioni urgenti in materia tributaria, qui di seguito illustrate.

Operazioni con paesi definiti "paradisi fiscali" (art. 1, comma 6)
Le spese sostenute per le prestazioni di servizi rese da professionisti residenti nei paesi elencati nella "black list" sono indeducibili.

Mancata emissione scontrino/ricevuta fiscale (art. 1, comma 8)

La sospensione dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi può essere disposta in presenza di un'unica violazione, accertata definitivamente, dell'obbligo di emissione dello scontrino e/o ricevuta fiscale.

Compensazione crediti d'imposta con iscrizione a ruolo (art. 2, commi 12 e 13)

Con norma di carattere innovativo, viene introdotto l'istituto del "pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta", in base al quale l'Agenzia delle Entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, se riscontra che il beneficiario risulta iscritto a ruolo, segnala all'agente della riscossione tale situazione.

Quest'ultimo notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e quanto iscritto a ruolo, sospendendo la relativa azione di recupero.

Il soggetto interessato ha tempo 60 giorni per comunicare l'accettazione o meno della proposta.

Indeducibilità del terreno e fabbricati in leasing (art. 3, comma 1)

Come noto, il Dl n. 223/2006 ha stabilito l'obbligo di calcolare le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sul costo al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali.

Tale limitazione è ora estesa anche ai fini della deducibilità dei canoni di leasing dei predetti fabbricati, con riferimento alla quota capitale così come desumibile dal piano di ammortamento fornito dalla società di leasing.

La norma è applicabile dal 2006 (periodo d'imposta di entra-

TRIBUTARIO



Tributario

ta in vigore del decreto), anche ai canoni di leasing relativi a contratti stipulati precedentemente.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 3, comma 4)

È innalzata al 20% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato/costruito da non più di cinque anni o di un terreno edificabile.

Perdite d'impresa illimitatamente riportabili (art. 3, comma 5)

Il nuovo regime relativo al riporto delle perdite formatesi nei primi tre periodi d'imposta (dalla data di costituzione, con riferimento ad una nuova attività produttiva) è applicabile alle perdite generate a decorrere dal 2006.

Per le perdite generate in periodi d'imposta precedenti è soppressa la disposizione transitoria che prevedeva l'utilizzo entro l'ottavo esercizio successivo; a tali perdite resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, Dpr n. 600/73.

Perdite dei soci e regime di trasparenza (art. 3, comma 6)

Il divieto per il socio di una società di capitali in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 del Tuir di utilizzare le proprie perdite fiscali (relative a periodi precedenti l'opzione) al fine di compensare i redditi imputati dalla società è applicabile a decorrere dai redditi 2007.

Per i redditi relativi ai periodi d'imposta precedenti resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive ai sensi all'art. 37-bis, Dpr n. 600/73.

Aggiornamento del moltiplicatore dei fabbricati cat. B (Art. 5, comma 6)

Il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale dei fabbricati classificati nella categoria B (immobili ad uso collettivo quali collegi, case di cura, ecc.) aumenta da 100 a 140.

Donazioni e successioni (Art. 6)

È introdotta la tassazione delle donazioni e successioni con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Trasferimenti mortis causa

Viene ripristinata la dichiarazione di successione, ora denominata "dichiarazione di trasferimento per causa di morte", da presentare entro 12 mesi dall'apertura della successione. L'imposizione dei trasferimenti per causa di morte è diversificata a seconda del grado di parentela dell'erede con il de cuius e del tipo di bene oggetto della successione.

In particolare, si segnala che il coniuge e i parenti in linea retta beneficiano, in relazione agli immobili:

- dell'esenzione dall'imposta di registro;
- dell'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168 x 2) se il valore dell'immobile non supera € 250.000 euro (c.d. franchigia).

Al superamento del predetto limite, tali imposte sono dovute nella misura complessiva pari al 4%.

Le predette misure impositive sono riconosciute solo con riferimento all'immobile che costituiva l'abitazione principale del de cuius; in mancanza di tale requisito, le imposte ipotecarie e catastali pari al 4% si applicano sull'intero valore dell'immobile.

Trasferimenti a titolo gratuito

Per le donazioni di immobili al coniuge e parenti in linea retta,

è applicabile il regime impositivo sopra descritto, con l'unica differenza che l'ammontare della franchigia è fissato a € 180.000.

Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli (Art. 7, commi da 1 a 11)

Al fine di incentivare la sostituzione di autoveicoli immatricolati come "Euro 0" e "Euro 1", è prevista, per i veicoli acquistati e immatricolati dal 3 ottobre 2006 ed entro il 31 dicembre 2007:

- l'esenzione dal pagamento del bollo auto per le autovetture immatricolate come "euro 4" o "euro 5" per 2 annualità (3 annualità se si tratta di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc.);

- l'erogazione di un contributo pari a € 1.000 per ogni autoveicolo di portata inferiore a 3,5 t., immatricolato come "euro 4" o "euro 5", acquistato in sostituzione di un veicolo analogo per categoria e portata, immatricolato come "Euro 0" o "Euro 1";

- l'erogazione di un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per alimentazione a metano.

Il suddetto contributo è riconosciuto direttamente dal venditore, che sarà rimborsato dalle imprese costruttrici/importatrici. Per le imprese costruttrici e importatrici il contributo rimborsato al venditore sarà recuperato quale credito d'imposta da utilizzare solo in compensazione nel mod. F24.

Addizionale regionale (Art. 7, comma 24)

È fissato al 31 dicembre dell'anno precedente il termine entro il quale la Regione deve effettuare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento che dispone l'incremento, fino all'1,4%, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali (Art. 7, commi 25-26)

Ai sensi dell'art. 164, comma 1 del Tuir, la deducibilità integrale è limitata ai seguenti casi:

1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (fattispecie non modificata);
2. veicoli adibiti ad uso pubblico (fattispecie non modificata).

La deducibilità limitata è prevista:

- nella misura dell'80% dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 25.822,84 (fattispecie non modificata);

- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta la deducibilità, in misura corrispondente all'importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente (in precedenza era ammessa l'integrale deducibilità dei relativi costi);

- è altresì ridotta dal 50% al 25% la deducibilità dei costi/spese per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 18.075,99.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta 2006. Le suddette nuove regole non comportano l'obbligo di ricalcolare gli account Irpef/Ires e Irap relativi al 2006.

Entrata in vigore

Tutte le norme sopra illustrate sono entrate in vigore in data 3 ottobre 2006.



Legale

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge 248/06 di conversione del decreto legge 223/06 - Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico. **Pag. 57**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Igiene e sanità.** Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - Recepimento direttive Cee **Pag. 60**
- ▶ **Disciplina degli additivi alimentari** consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari - Recepimento direttiva Cee. **Pag. 61**
- ▶ **Professioni.** Requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori - Modello di domanda di iscrizione. **Pag. 65**

VARIE

- ▶ **Disciplina degli invii di corrispondenza** massiva. **Pag. 66**

La circolare è reperibile al seguente indirizzo internet:

http://www.attivitaprodottive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpbkvz3K.pdf

Si indicano, di seguito, le principali questioni sui cui il ministero ha fornito chiarimenti. ▼

Limiti di applicabilità della circolare

Il ministero ha precisato che la circolare si riferisce alla legislazione sul commercio che trova applicazione nelle Regioni nelle quali non sia ancora stata esercitata la potestà legislativa sulla materia attribuita dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nelle Regioni dove invece sia stata esercitata detta potestà restano in vigore le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.

In ogni caso, entro il 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della normativa in questione, tutte le Regioni e gli enti locali dovranno adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle nuove disposizioni.

Resta aperta la questione, non affrontata nella circolare, delle Regioni a statuto speciale, le quali per la materia "commercio" sembrerebbero mantenere tutte le loro prerogative, stando a quanto stabilito dal comma 1-bis introdotto, in sede di conversione del decreto, nell'art. 1, laddove si legge che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".

Campo di applicazione del decreto

Il ministero ha confermato che le nuove disposizioni non riguardano le attività escluse dall'applicazione della disciplina del Dlgs n. 114 (cfr. art. 4, comma 2) e le attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. Dlgs 24 aprile 2001, n. 170 in materia di diffusione della stampa quotidiana e periodica; norme in materia di distributori di carburante, ecc.).

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 3, infatti, nell'individuare le attività economiche alle quali si applicano le disposizioni del provvedimento, fa riferimento alle "attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande". Si tratta dunque delle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa, delle attività al dettaglio svolte tramite forme speciali di vendita, dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche di cui al Dlgs n. 114, nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Eliminazione del Rec e mantenimento dei requisiti professionali per il settore alimentare e per la somministrazione

Il ministero ha precisato che l'art. 3, comma 1, lettera a), nel sancire il divieto d'iscrizione a registri abilitanti, non può che riferirsi al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1 della

IN PRIMO PIANO

Legge 248/06 di conversione del DL 223/06 Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico

Si informa che sul sito del ministero dello sviluppo economico è stata pubblicata la circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006, esplicativa degli artt. 3, 4 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.



Legale

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

legge 11 giugno 1971, n. 426 e richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Non esiste infatti nella disciplina vigente alcun altro Registro abilitante ai fini dell'avvio delle attività oggetto delle disposizioni in esame.

Di conseguenza, a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/06, il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è da considerarsi soppresso.

Inoltre, dalla soppressione del Rec il ministero fa anche discendere il venir meno del requisito del superamento degli esami presso le Camere di commercio, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 287/91, in quanto si tratta di un requisito espressamente finalizzato all'iscrizione nel Registro.

Tale posizione era già stata espressa dal ministero in una risposta ad un quesito dell'Unioncamere (parere del 1 agosto 2006, n.7084), nella quale veniva altresì precisato che solo coloro che hanno presentato istanza presso le Camere di commercio prima del 4 luglio 2006 possono ancora svolgere gli esami al fine del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il possesso del requisito professionale va riconosciuto altresì a coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al Rec prima del 4 luglio 2006.

Viene inoltre fatto salvo il requisito della "pratica commerciale" così come prevista dall'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287 (ovvero, l'aver "prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore"), per analogia con quanto stabilito ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare dal Dlgs n. 114.

Il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'accesso all'attività di somministrazione, nonché all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, resta infatti obbligatorio, come si ricava dalla lettera dell'art. 3, comma 1, lettera a).

Il ministero ricorda che, per la vendita nel settore alimentare, si tratta dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, lettere a) e b), del Dlgs n. 114 e, per la somministrazione, di quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell'esame, e dall'art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287.

Da ciò ne discende che per quanto riguarda l'attività di vendita per il settore alimentare, i requisiti professionali sono rappresentati dalla frequenza del corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione e dalla pratica professionale.

Essendo venuto meno l'esame e l'iscrizione al Rec, il ministero sostiene che la verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali, nonché del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, comma 4, della legge n. 287, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia ora di competenza dei comuni.

Al riguardo, viene altresì evidenziato che, attualmente, nel caso di avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato, alle quali si applicano le disposizioni del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riguardo agli artt. 38, 46 e 47 in materia di autocertificazioni, nonché all'art. 76 applicabile in caso di dichiarazioni mendaci.

Distanze minime

Il ministero ribadisce che, con riferimento alle attività commerciali di vendita come sopra individuate e all'attività di somministrazione, non sono ammissibili previsioni normative o programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi.

Divieto di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico

Il ministero sottolinea che, a seguito dell'utilizzo nel testo della norma dei termini "esercizi commerciali" e "settore alimentare e non alimentare", il divieto di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) si riferisce esclusivamente agli esercizi di vendita in sede fissa e non incide sulla programmazione del territorio nel caso di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.

Il principio introdotto intende dunque impedire che all'interno del settore alimentare o non alimentare siano posti obblighi, riserve o limitazioni con riferimento ai prodotti posti in commercio, fatto ovviamente salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

La prescrizione va riferita anche ad eventuali casi di programmazione territoriale in cui siano previste ulteriori categorie merceologiche all'interno del settore merceologico alimentare o non alimentare.

Il ministero ritiene, però, che il divieto in questione non sia applicabile nel caso in cui prescrizioni relative a limitazioni dell'assortimento merceologico siano emanate per finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale e, pertanto, per finalità costituzionalmente garantite.

Divieto di programmazioni fondate su quote di mercato o volumi di vendite.

In base a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. d) non sono ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che non trovino riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e comunitaria riguardante la tutela della concorrenza.

La disposizione richiama esattamente quanto segnalato, con riferimento alla disciplina del commercio della Regione Sicilia, dall'Autorità antitrust con la segnalazione 9 luglio 2004.

Il ministero evidenzia come una tale programmazione possa determinare ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto sarebbe in grado di impedire la crescita delle imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori.

Tale programmazione finirebbe, pertanto, per limitare l'eser-



Legale

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

LEGALE

cizio dell'attività imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un potenziale danno agli stessi.

Vendite promozionali

Il ministero ribadisce che le vendite promozionali non possono essere soggette a limitazioni temporali, quantitative e procedurali e che l'unica limitazione ammissibile riguarda la possibilità di individuare un periodo antecedente a quello dei saldi in cui le stesse non possono essere svolte.

Per quanto concerne la parte della disposizione che fa rinvio ai "medesimi prodotti", il ministero chiarisce che il termine "medesimo" va inteso come riferito non al singolo prodotto ma alla medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Infatti può ben accadere che le due diverse modalità di vendita possano avere ad oggetto prodotti non necessariamente coincidenti.

Il ministero coglie altresì l'occasione per precisare quali siano le modalità di indicazione dei prezzi nel caso di vendite promozionali. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 15 del Dlgs n. 114, ai fini di una corretta informazione al consumatore, è necessario indicare oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

Vendite sottocosto, saldi e vendite di liquidazione

Il ministero conferma che sono compatibili con il principio di tutela della concorrenza le disposizioni vigenti che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione e cioè il Dpr 6 aprile 2001, n. 218 e le disposizioni emanate dagli enti territoriali regionali in materia di saldi, in attuazione dell'art. 15, comma 6, del Dlgs n. 114.

Per quanto riguarda le vendite di liquidazione, il ministero afferma che spetta agli enti territoriali regionali valutare l'eventuale emanazione di disposizioni confermativa o correttive della normativa vigente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza introdotti dall'art. 3 del decreto in esame.

Consumo sul posto negli esercizi di vicinato

L'art. 3, comma 1, lett. f-bis) introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Per quanto concerne gli arredi, il ministero sottolinea che gli stessi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

Detti arredi non possono però coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato

dalla norma, il servizio assistito. Infatti, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, la quale, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'art. 1, comma 1, che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Quindi, secondo il ministero, al fine di consentire l'effettiva applicazione della disposizione in esame e per garantire le condizioni minime di fruizione, deve essere consentito negli esercizi di vicinato l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Consumo sul posto negli impianti di panificazione

Il ministero precisa che l'art. 4 comma 2bis, che consente il consumo sul posto anche negli impianti di panificazione, riguarda tutti i titolari di detti impianti, sia quelli già in attività autorizzati in base alla legge n. 1002 del 1956 sia quelli nuovi assoggettati a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto.

Per quanto riguarda le modalità applicative della disposizione, il ministero richiama quanto già precisato per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato (v. sopra).

Soppressione delle commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287

Il ministero precisa che le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n.287, soppresse dall'art.11 comma 1 del decreto, sono la 'commissione comunale' nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e la 'commissione provinciale' nei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

A seguito di tale soppressione, gli atti di programmazione vanno adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 287 e, comunque, nel rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 e successive modificazioni.

Esclusione degli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione dalla commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del Dm 7 ottobre 1993, n. 589

Il ministero evidenzia che, a seguito dell'esclusione degli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione dalla commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del Dm 7 ottobre 1993, n.589, a far data dal 4 luglio 2006 le suddette commissioni di esame saranno costituite da soli tre membri (il segretario generale della Camera di commercio, che la presiede, e due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame) anziché dai cinque precedenti.



Legale

L'Informatore

novembre 2006

Leggi e provvedimenti

Regolamento di aggiornamento del Dm 21.3.1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale Recepimento delle direttive 2004/1/Ce, 2004/13/Ce e 2004/19/Ce Dm n. 227 del 4.6.2006

Si informa che sulla Gu n. 159, dell'11.7.2006, è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute, relativo all'argomento in oggetto, recante aggiornamento al Dm 21.3.1973. Si riporta il testo del decreto.

► **DECRETO** ministero della Salute 4 maggio 2006, n. 227. **Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/Ce, 2004/13/Ce e 2004/19/Ce.**

Articolo 1

1. Il decreto del ministro della Sanità 21 marzo 1973 è modificato come segue:

a) all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto 28 marzo 2003, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»;

b) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:

1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;

2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;

3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.»;

c) l'articolo 9-bis, come inserito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, è modificato come segue:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;

d) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente articolo 9-ter:

«Art. 9-ter. - 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sul livello di migrazione specifica, criteri di purezza a norma dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre 1996, n. 684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di tali materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti alimentari»;

e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis:

«1. Chiunque sia interessato a che una sostanza riportata nell'allegato II - Sezione 1: parte B, venga inserita nell'elenco comunitario deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»;

f) l'allegato II - Sezione 1: Parte B, come sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:

1) il punto 1 delle «osservazioni generali» è sostituito dal seguente:

«1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:

a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli «additivi polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;

b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate «additivi».

Ai fini del presente allegato, con il termine «additivi polimerici» s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

L'elenco non comprende:

a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;

b) i coloranti;

c) i solventi.».

2) l'elenco delle sostanze è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.



Legale

L'Informatore

novembre 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Articolo 2

1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:

a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di QM è sostituita dalla seguente:

«QM = Quantità massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato»;

b) alla sezione A «elenco di monomeri e altre sostanze di partenza» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento;

c) alla sezione A «elenco di monomeri e altre sostanze di partenza» è modificata la colonna «Denominazione» o «n. cas» o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II al presente regolamento.

Articolo 3

1. Il decreto del ministro della Sanità 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

a) l'allegato I è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;

b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto del ministro della Sanità 28 marzo 2003, n. 123, è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;

c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto del ministro della Sanità 28 marzo 2003, n. 123, è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4

1. Il decreto del ministro della Sanità 28 marzo 2003, n. 123, è modificato come segue:

a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»;

b) all'articolo 10 è inserito, infine, il seguente comma:

«2. Tuttavia la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento».

Articolo 5

1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento, è consentita a partire dal 1° settembre 2005.

2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti,

non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la commercializzazione e/o l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti contenenti l'azodicarbonamide, sostanza riportata nell'allegato III del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono consentite fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figurì sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

La data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento.

La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Regolamento di recepimento della direttiva 2003/114/Ce Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari Dm n. 229 dell'8.5.2006

Sulla Gu n. 160, del 12.7.2006 è stato pubblicato il decreto del ministero della Salute, relativo all'argomento in oggetto.

Nel precisare che è vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del provvedimento in esame, si segnala che i prodotti, immessi in commercio o etichettati prima della data del 27.1.2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Pubblichiamo il testo del provvedimento.

► DECRETO ministero della Salute 8 maggio 2006, n. 229. **Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/Ce che modifica la direttiva 95/2/Ce relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.**

Articolo 1

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, è modificato come segue:



Legale

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) "stabilizzanti" sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito»;

b) l'articolo 16 è modificato come segue:

1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c):

«c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

«4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, né deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».

c) l'allegato IX è modificato come segue:

1) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione»;

2) la tabella è modificata come segue:

a) alla voce E 170 la denominazione è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;

b) alla voce E 466 è aggiunta la seguente denominazione:

«Gomma di cellulosa»;

c) alla voce E 469 e' aggiunta la seguente denominazione:

«Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;

d) l'allegato X è modificato come segue:

1) nel testo la voce «E 170 carbonati di calcio» è sostituita dalla seguente: «E 170 carbonato di calcio»;

2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge 30 aprile 1976, n. 351», e' sostituita dalla seguente:

«Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178»;

3) la tabella riguardante «Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, è completata come segue:

E 472c Esteri citrici acidi di mono e digliceridi degli acidi grassi Quanto basta

4) la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», è completata come segue:

E 296 Acido malico Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

5) la tabella riguardante «Composta di frutta», è completata come segue:

E 440 Pectina Quanto basta (tranne per la composta di mela)

E 509 Cloruro di calcio

6) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte», è completata come segue:

E 460ii) Cellulosa in polvere Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)7) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Latte di capra Uht

E 331 Citrati di sodio

4 g/l

Castagne conservate in liquido

E 410 Farina di semi di carrube

Quanto basta

E 412 Gomma di guar

E 415 Gomma di xanthan

e) l'allegato XI, parte A, è modificato come segue:

1) la dizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati alla vendita al minuto», è sostituita dalla seguente: «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;

2) alla fine è aggiunta la seguente tabella:



Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati	2000
Aromi	1500

f) l'allegato XI, parte C, è modificato come segue:

1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate è soppressa:

E 230	Bifenile, difenile	Trattamento superficiale degli agrumi	70 mg/kg
E 231	Ortofenilfenolo (*)	Trattamento superficiale degli agrumi espressi come ortofenilfenolo	12 mg/kg singolarmente o in combinazione,

E 231	Ortofenilfenolo
E 232	sodico (*)

(*) Per l'ortofenilfenolo (E 231) e l'ortofenilfenolo sodico (E 232), la soppressione entra in vigore non appena diventano applicabili i requisiti di etichettatura dei generi alimentari trattati con tale(i) sostanza(e) in virtù della legislazione comunitaria sui valori massimi per i residui di pesticidi.

2) la tabella relativa alla voce E 1105 è completata come segue:

Vino in conformità al regolamento (Ce) n. 1493/1999 (*) e al relativo regolamento d'applicazione (Ce) n. 1622/2000 (**)

(*) Regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (Guce serie L n. 179 del 14.7.1999, pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 1795/2003 della Commissione (Guce serie L n. 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(**) Regolamento (Ce) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (Ce) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (Guce serie L n. 194 del 31.7.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 1410/2003 (Guce serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

g) l'allegato XI, parte D, è modificato come segue:

1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 310	Gallato di propile	Oli essenziali	1000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)
E 311	Gallato d'ottile		
E 312	Gallato di dodecile		
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	Aromi tranne gli oli essenziali	100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)

2) nella tabella relativa alle voci «E 315 ed E 316» la dizione «Conserven e semiconserven di carne», è sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserven di carne»;

h) l'allegato XII è modificato come segue:

1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E 452» è completata come segue:

Aromi 40 g/kg

2) nella tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» è soppressa;

3) la tabella relativa alla voce E 416 è completata come segue:

Aromi 50 g/kg

4) la tabella relativa alle voci da E 432 a E 436 è completata come segue:

Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli aromi a base di oleoresine di spezie (*)	10 g/kg
Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi a base di oleoresine di spezie	1 g/kg

(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

5) la tabella relativa alla voce E 444 è completata come segue:

Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15%	300 mg/l
---	----------

6) la tabella relativa alla voce E 551 è completata come segue:

E 551	Biossido di silicio	Aromi	50 g/kg
-------	---------------------	-------	---------

7) la tabella relativa alla voce E 900 è completata come segue:

Aromi 10 mg/kg



8) la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» è sostituita dalla seguente:

E903	Cera di Carnauba	Solo come agenti di rivestimento: prodotti della confetteria (incluso cioccolato)	500 mg/kg 1200 mg/kg (solo per gomma da masticare)
		piccoli prodotti da forno finì ricoperti di cioccolato	200 mg/kg
		spuntini	200 mg/kg
		frutta a guscio	200 mg/kg
		caffè in grani	200 mg/kg
		integratori dietetici	200 mg/kg
		agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)	200 mg/kg

9) la tabella relativa alla voce E 459 è completata come segue:

	Aromi incapsulati per: tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere	500 mg/l 1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore
	spuntini aromatizzati	

10) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 907	Poli-1-decene idrogenato	Solo come agente di rivestimento per: prodotti della confetteria a base di zucchero frutti essiccati 3 g/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande la dose massima di E 1520 è pari a 1 g/l	2 g/kg 2 g/kg
E 1505	Citrato di trietile		
E 1517	Diacetato di gliceride (diacetina)		
E 1518	Triacetato di gliceride (triacetina)	Aromi	
E 1520	1,2-propandiolo (propi lenglicole)		
E 1519	Alcol benzilico	Aromi per: liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno finì	100 mg/l 250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

i) l'allegato XIII è modificato come segue:

1) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo è inserito il seguente paragrafo:

«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi».

2) nella parte 4 il titolo è sostituito dal seguente:

«Additivi alimentari ammessi negli alimenti dietetici destinati ai lattanti ed alla prima infanzia per scopi medici speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;

3) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E472 c	Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g venduto in polvere 9 g/l venduto in forma liquida	A partire dalla nascita
--------	--	--	-------------------------



Legale

l'Informatore

novembre 2006

Leggi e provvedimenti

LEGALE

l) l'allegato XIV è modificato come segue:

1) alla fine è aggiunta la seguente tabella:
E555 Silicato di potassio e alluminio

2) alla voce E 468 è aggiunta la seguente denominazione:
«Gomma di cellulosa reticolata».

Nel biossido di titanio (E 171) e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172) (Massimo 90% in rapporto al pigmento)

Articolo 2

1. È vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data del 27 gennaio 2006, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, è abrogato.

Articolo 4

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/114/Ce, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna Regione e provincia autonoma.

Decreto dirigenziale 24 luglio 2006 Registro degli organismi di conciliazione Modello di domanda di iscrizione Requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori

Informiamo le aziende che il ministero della Giustizia, a distanza di due anni dall'istituzione del Registro degli organismi di conciliazione, avvenuta con Dm 23 luglio 2004 n.222, ha approvato il modello di domanda da presentare per l'iscrizione nel registro medesimo.

Il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 emanato dal ministero

della Giustizia (reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.giustizia.it/decr_circ_min/decreti/dg240706.htm) contiene, infatti, l'approvazione dello schema di domanda di iscrizione al Registro degli organismi di conciliazione e fissa, altresì, i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.

Si ricorda che il decreto ministeriale 222/04 dava attuazione all'art. 38 del Dlgs 5/2003, il quale prevede la possibilità per gli enti pubblici o privati che diano garanzia di serietà ed efficienza di costituire organismi di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del Dlgs 5/2003 (rapporti societari, azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, patti para sociali, rapporti in materia di intermediazione mobiliare, servizi e contratti di investimento, ecc.).

► **DECRETO dirigenziale del ministero della Giustizia del 24 luglio 2006. Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.**

Requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione:

- attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

- almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comuni tari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 Dlgs 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria

- attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra;
- attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

- attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accREDITAMENTO, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.



Legale

Disciplina degli invii di corrispondenza massiva Articolo 1 del Dm 12.5.2006 Circolare 31.7.2006

Il ministero delle Comunicazioni, con propria circolare del 31.7.2006, ha fornito chiarimenti in merito all'argomento in oggetto.

Per quanto concerne la natura degli invii di corrispondenza massiva ha precisato che il mercato del prodotto è identificabile nel mercato della corrispondenza ordinaria.

Rientrano, pertanto, nella fattispecie in parola, caratterizzata dalla consegna in grandi quantità presso i punti di accesso individuati dal fornitore del servizio universale, i soli invii il cui contenuto sia una "comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro", essendo ricompresa in tale definizione anche la cd posta elettronica ibrida.

Ne sono, invece, esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza, in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta (libri, riviste, cataloghi ecc, nonché gli invii a contenuto pubblicitario e la pubblicità diretta per corrispondenza, caratterizzati anch'essi dall'identità del messaggio oggetto dell'invio).

L'Informatore

novembre 2006

Varie

Relativamente ai soggetti che possono accedere al servizio, è chiarito che il servizio di corrispondenza massiva è destinato a veicolare grandi quantità di corrispondenza, prodotta principalmente dai c.d. utenti professionali.

Questi ultimi provvedono ad effettuare in proprio le prelavazioni della posta e la consegna della corrispondenza presmistata direttamente ai punti di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in alternativa, si avvalgono di altri operatori, che agiscono in veste di intermediari fra il mittente dell'invio e il fornitore del servizio universale, raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica.

Le attività di postalizzazione sopra descritte, svolte dagli intermediari, sono al di fuori del servizio postale universale e dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale.

Conseguentemente gli intermediari, qualora non siano già in possesso di autorizzazione generale, ex art. 6 Dlgs 261/1999, sono tenuto al conseguimento dell'autorizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere formulata secondo l'allegato 1 del Dm 134/2006.

Gli operatori già titolari di un'autorizzazione generale che intendono svolgere il servizio di invii per corrispondenza massiva dovranno tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto 1) del citato allegato 1 del Dm 134/2006, all'Ufficio II della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Unità Realizzazione Progetti - Finanziamenti e agevolazioni, assistenza specializzata **Pag. 67**

FINANZIAMENTI

- ▶ Asia Invest II **Pag. 68**
- ▶ Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti fotovoltaici **Pag. 68**
- ▶ Interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente **Pag. 68**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento **Pag. 68**

In PRIMO PIANO

Unità realizzazione progetti Finanziamenti e agevolazioni: assistenza specializzata

È un organismo tecnico della Direzione centrale per lo sviluppo dei servizi e per i progetti strategici dell'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni della provincia di Milano, che fornisce gratuitamente un servizio specializzato di informazione e assistenza sui finanziamenti e sulle agevolazioni per le imprese e per le associazioni imprenditoriali affiliate al sistema Confcommercio.

L'Urp collabora con Fidicommet e con il Servizio di diritto e politiche Ue dell'Unione Ctsp. ▶

Quali servizi offre l'Unità realizzazione progetti

1. Servizi informativi

L'Urp fornisce servizi di informazione sui bandi di finanziamento aperti o in corso di attivazione lanciati dall'Unione europea, dal Governo, dalla Regione Lombardia, dagli enti locali e dalla Camera di commercio di Milano.

L'informazione viene trasmessa in due modi:

- "automaticamente":

Mensilmente l'Urp pubblica la Newsletter "Sviluppo Impresa News" che offre una panoramica completa dei bandi di finanziamento/agevolazione e di gara d'appalto a cui possono accedere sia le imprese che le associazioni imprenditoriali del terziario. Ogni notizia sui bandi è seguita da un link che conduce ad una scheda di sintesi Urp oppure ad un altro link ove trovare informazioni sull'argomento. Le schede individuano, tra gli altri, il campo "Indirizzi web" che permette di accedere al sito Internet relativo al bando per scaricare i documenti ufficiali e la modulistica correlata.

Coloro i quali intendono iscriversi alla mailing list della newsletter possono farne richiesta all'Urp.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità di incentivazione dell'Ue, è sempre consultabile, senza necessità di digitare alcuna password, il sito dell'Unione Ctsp, area legale. - Unione europea, in cui si trovano, peraltro, tutte le precedenti edizioni della Newsletter.

- "su specifica richiesta dell'interessato"

È possibile sottoporre domande sull'esistenza di incentivi in particolari materie per specifiche esigenze di adeguamento o sviluppo della propria attività imprenditoriale o associativa. Verificata la possibilità di finanziamento per specifici interventi, viene segnalata l'iniziativa più adeguata a livello comunitario, nazionale e regionale.

L'Urp risponde alle domande entro circa cinque giorni lavorativi.

2. Assistenza tecnica

L'Urp presta servizi di assistenza tecnica per l'utilizzo dei finanziamenti di livello comunitario, nazionale, regionale e degli enti locali, e camerale.

La consulenza viene prestata in maniera differente a seconda della tipologia di bando:

- bandi Ue/Governo:

L'assistenza tecnica consiste nel fornire i chiarimenti e le indicazioni necessarie per rispondere al bando selezionato, una guida nella compilazione della modulistica, la ricerca di partner adatti qualora fosse richiesta la costituzione di un partenariato, la verifica della correttezza formale della domanda predisposta. Su richiesta dell'interessato, viene resa disponibile una "Scheda di sintesi" recante l'elenco dei formulari di domanda e la documentazione accompagnatoria da presentare;

- bandi RI/provincia Milano/comune Milano/Cciaa:

L'assistenza tecnica consiste nella valutazione della rispondenza dell'investimento programmato al bando prescelto, nella elaborazione del progetto di investimento (business plan) e nella compilazione della domanda di contributo, nel monitoraggio in itinere delle azioni progettuali, nella rendicontazione del progetto nel rispetto delle logiche del project management. Possono essere forniti servizi personalizzati sulla base di spe-



Bandi e finanziamenti

cifiche esigenze espresse dal richiedente. Se il cliente dispone di un proprio progetto di investimento, l'Unità realizzazione progetti lo analizza individuando gli strumenti finanziari per sostenerlo e consiglia il cliente nella elaborazione della domanda di contributo.

L'Urp non garantisce l'esito positivo del progetto presentato.

Come contattare l'Unità realizzazione progetti

È sempre possibile inoltrare richieste di informazione e di assistenza dal lunedì al venerdì (8.30/12.30 - 13.30/17.30):

- telefonicamente al seguente numero: 02 7750.275
- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: unita.progetti@unione.milano.it
- via fax al seguente numero: 02 76005671;

Asia Invest II Seconda scadenza 9 marzo 2007

Pubblicato l'invito a presentare progetti di cooperazione commerciale tra le Pmi dell'Unione Europea e dell'Asia nell'ambito del Programma Asia-Invest II (2003-2007) della Commissione Europea. L'invito apre al contributo due linee d'azione: 1) Organizzazione di eventi di Matchmaking e incontri tra imprese europee e asiatiche; 2) Capacity Building. Possono candidarsi organizzazioni senza scopo di lucro promotori degli scambi tra UE e Asia, quali camere di commercio, associazioni settoriali del commercio e dell'industria, ONG, etc in partenariato di almeno tre membri UE/Asia. Il contributo comunitario non supera il 75 % dei costi ammissibili o il 95% per i Paesi meno sviluppati.

Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti fotovoltaici Quarta scadenza 31 dicembre 2006

Il decreto del ministero Attività produttive del 28 luglio 2005 prevede contributi in conto energia (attraverso meccanismi di incentivazione che remunerano l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici) a favore di persone fisiche e giuridiche (tra cui: imprese, enti, associazioni sia pubblici che privati) che intendono installare impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 1000 kw collegati alla rete elettrica e che entrino in funzione a partire dal 30/09/2005. Inizio presentazione delle domande: 1° dicembre 2006.

l'Informatore

novembre 2006

In primo piano

- via posta al seguente indirizzo: Unità realizzazione progetti - Corso Venezia 47/49, 20121 Milano (Italia).

Riceviamo anche in sede, soltanto dietro appuntamento.

Chi sono gli addetti all'Unità realizzazione progetti

Fulvia Marchese (tel. 02 7750.275; e-mail fulvia.marchese@unione.milano.it)

Paolo Maria Grossholz, responsabile del Servizio di Diritto e politiche dell'Unione europea (tel. 027750.305/306, e-mail paolo.grossholz@unione.milano.it);

Andrea Ventura, funzionario dello Sportello delle agevolazioni e del credito presso Fidicomet (tel. 02 7630021, e-mail sportello@fidicomet.it; fidicomet@libero.it).

Finanziamenti

Interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente Scadenza non prevista procedura a sportello aperto

L'art. 10.7 della legge regionale 1/99 della Lombardia assegna un finanziamento a tasso agevolato fino all'80% del valore dell'investimento ammissibile, per un importo non inferiore a 15.000,00 e non superiore a 100.000,00 a favore di società di ogni settore economico con sede operativa in Lombardia, costituite in data non anteriore a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e composte per 2/3 da donne e/o da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. Possibilità di presentare domanda a partire dal 1° ottobre 2006.

Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento Scadenza 31 dicembre 2006

La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 700.000 euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti (2 punti per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal consorzio/cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.



**Abbattimento tassi
per la realizzazione
di operazioni
di patrimonializzazione
aziendale
Scadenza 31 gennaio 2007**

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere

operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000,00 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti (elevato a 2,25 punti in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 169 novembre 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2006

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

IN PRIMO PIANO

► Comunicato stampa - Ministero Commercio internazionale - Calzature, Bonino: "misure giuste, adesso le imprese italiane si preparino alle sfide del mercato globale" **Pag. 71**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

► Agenzia delle Dogane - Circolare n. 33/D del 15 settembre 2006 - Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 2005, n. 504. **Pag. 71**

sempre più agguerrito sul piano della concorrenza, e sofisticato sul piano dei meccanismi produttivi".

L'indagine della Commissione europea ha dimostrato che le imprese europee hanno perso 30.000 posti di lavoro dal 2002 al 2005 a fronte d'importazioni più che raddoppiate (da 67 milioni di paia del 2001 a 165 milioni di paia da Cina e Vietnam nel 2005), mentre i prezzi sono scesi da 11,8 euro al paio nel 2001 a 8,5 euro al paio nel 2005. La decisione Ue sui dazi anti-dumping è stata formalmente adottata dal Consiglio dei ministri (Giustizia/Affari Interni).

N.B.: a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero il Regolamento (Ce) n° 1472/2006 che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature della Repubblica popolare cinese e del Vietnam.

Legislazione nazionale

Impieghi di oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane n. 33/D del 15 settembre 2006. **Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.**

Punto 9 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).

L'agevolazione, già prevista al punto 10 della Tabella A allegata al Dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8 par. 3, della direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 8, par. 2 della direttiva Ce del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) per la cui attuazione è in corso di adozione il previsto decreto delegato.

Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore, nonché del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, è stato istituito un gruppo di lavoro per la rivisi-

IN PRIMO PIANO

Calzature: le misure antidumping

"L'accordo di oggi conferma un principio fondamentale del libero commercio: chi viola le regole, alterando il mercato, viene sanzionato". È quanto ha affermato il 4 ottobre Emma Bonino, ministro del Commercio internazionale e per le politiche europee, commentando l'intesa maturata oggi a Bruxelles, che prevede l'adozione di misure antidumping definitive per le calzature in pelle provenienti da Cina e Vietnam. ▼

"Una decisione non affatto scontata" ha proseguito il ministro "per la quale il governo italiano ha lavorato intensamente in queste settimane convincendo i paesi membri dell'importanza di queste misure. Per questo mi sento in dovere di ringraziare in particolare quelle capitali europee che hanno mostrato più sensibilità alle problematiche delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, e dei lavoratori italiani". "Le misure definitive" conclude il Ministro "entreranno in vigore dal 7 ottobre e resteranno valide per due anni: il tempo giusto e necessario affinché le aziende italiane si attrezzino per fare fronte adeguatamente alla sfida di un mercato internazionale



Commercio estero

tazione della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.

Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le seguenti direttive al fine di chiarire le problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.

In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitata ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attività per il riposizionamento ritenuto necessario.

Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della traslazione.

Sulla base del quadro normativo così delineato e delle considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati per la produzione di forza motrice nei motori installati:

- a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
- b) su macchine la cui capacità traslativa è assicurata da altro motore "ausiliario indipendente", o da traino effettuato con altra macchina;
- c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacità traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attività di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.

Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito dello stesso sito di lavoro.

Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano i criteri previsti dall'art. 10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; è previsto, per il riscontro della congruità dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonché ai dati rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi, successivamente alla loro attivazione.

Vengono altresì confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 novembre 1998 recanti criteri operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della congruità dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati o per l'attività di controllo della produzione industriale.

In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle seguenti attività:

- analisi e classifica del processo produttivo interessato;
- esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati tecnici di carattere generale;
- elaborazione del protocollo di prova;
- controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di

L'Informatore

novembre 2006

Legislazione nazionale

processo;

- prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce controllate);

- controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e delle relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di energia);

- valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che motivi la proposta di parametro.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la determinazione dei parametri di impiego con l'emissione di un provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio, da notificare all'operatore, con esplicita menzione della facoltà dell'ufficio di procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in sede di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso di segnalare preventivamente eventuali modifiche che intende apportare.

Si forniscono, infine, le seguenti direttive atte a disciplinare uniformemente l'attività operativa degli uffici.

1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane apposta, documentata istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del Testo unico delle accise. In entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta (denominazione sociale, sede della società e ubicazione dello stabilimento, legale rappresentante, partita Iva), deve contenere:

- le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati tecnici riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico di cui al successivo punto 3 sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- una descrizione sintetica delle modalità d'utilizzo del motore stesso.

Alla domanda sono allegati:

- una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione nello stesso sito di lavoro;

- un "certificato di conformità" dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati Sit (Servizio di taratura in Italia).

2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene rilasciata apposita autorizzazione che dovrà essere notificata alla parte.

3. Nella prima fase, al fine di contenere la determinazione del consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuato dal motore



Commercio estero

L'Informatore

novembre 2006

Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

per compiere il lavoro meccanico, la ditta produrrà il bilancio energetico relativo ad un congruo periodo di lavorazione contenente: il numero di ore lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero del motore ed il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.

4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico presentato, confronterà il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego. Se il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico, l'ufficio confermerà il consumo specifico rilevabile dal bilancio energetico reale, con apposito provvedimento a firma del direttore dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia ad altre fattispecie previste dal Testo unico delle accise (art. 55, comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle cauzioni prestate a garanzia del pagamento delle accise) può essere ragionevolmente indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio competente procederà in contraddittorio con l'operatore all'effettuazione di marce controllate secondo condizioni, modalità e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sarà comunicato all'operatore con apposito provvedimento. Le principali grandezze da rilevare ed analizzare sono almeno: le ore effettive di lavoro, il numero totale di giri/minuto effettuato dal motore per compiere il lavoro, la qualità e la quantità di prodotto impiegato e la percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà dell'Agenzia delle Dogane di effettuare, comunque e in qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in particolare sul consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e sul corretto impiego dello stesso.

5. Se nel corso dell'attività produttiva si verificano diminuzioni o aumento del consumo specifico effettivo precedentemente autorizzato in misura superiore al 10%, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente, con le stesse modalità sopra riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.

6. Il consumo riconosciuto decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.

7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del consumo specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la produzione di forza motrice annota su un apposito registro di carico e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e vidimato dall'ufficio, nella parte del carico, la data, gli estremi della ditta fornitrice, la qualità e la quantità, espressa in litri (alla temperatura di 15°C), del prodotto ricevuto, gli estremi del documento amministrativo d'accompagnamento Daa (Reg. Cee 2719/92) per il regime di accisa

agevolata o del documento di accompagnamento semplificato Das (Reg. Cee 3649/92) per il regime della restituzione e, nella parte dello scarico, giornalmente, la lettura del contatore, la lettura dello strumento installato per la determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualità e quantità di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro è chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in carico nell'anno successivo. Esso può anche essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dal competente ufficio. Il registro è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 2219 del codice civile ed è custodito dal titolare dell'impianto per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico. In caso di difficoltà oggettive a poter rilevare giornalmente i dati, può essere consentita, previa documentata richiesta all'ufficio competente, una scritturazione a cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima rilevazione con la fine del mese.

8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presenterà il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualità e la quantità, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'ufficio doganale, riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati nell'uso agevolato.

9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di operatore professionale registrato per il ritiro del prodotto in sospensione o ad aliquota ridotta d'accisa riscontri di averne consumato in quantità superiore a quella spettante con il coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi riscontrati, utilizzando le aliquote in vigore al momento della rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del Testo unico delle accise. Copia del versamento del predetto importo è allegata al bilancio di cui al punto 3.

10. L'Agenzia delle Dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli interessi previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti impiegati nella produzione di forza motrice riscontrati in sede di chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei controlli effettuati d'iniziativa.

11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione di accisa, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Testo unico delle accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di traslazione delle macchine, sia per la prestazione della relativa garanzia.

12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un cantiere provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assoluta, fermo restando l'obbligo della denuncia preventiva al competente ufficio, qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per gli usi di cui al punto 9, tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto rimborso avviene, con le modalità del Dm



Commercio estero

12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata istanza, comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto per l'uso agevolato, da presentare alla chiusura del cantiere provvisorio.

Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalità stabilite per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.

Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale richiesta dal privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a carico dello stesso e che sono altresì a suo carico tutti gli eventuali interventi necessari per suggellamenti o verifiche delle attrezzature prescritte per la gestione dell'agevolazione o per il rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.

Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995/ agevolazioni per l'impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

L'agevolazione, già prevista al punto 12 della Tabella A allegata al Dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8 par. 3, della direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 14 della direttiva Ce del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003 (Direttiva sui prodotti energetici) recepita nell'ordinamento nazionale, come già detto, con la legge comunitaria 2004 per la cui attuazione è in corso di adozione il relativo decreto delegato.

Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia.

Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle conclusioni cui è giunto il suddetto gruppo, si impartiscono le seguenti direttive.

La ditta interessata può chiedere di usufruire del beneficio mediante:

- impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con accisa assolta nella prevista misura ridotta;
- impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di accisa, per il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni stabilite, in via generale, dal Dm n. 689/1996.

Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i criteri generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei parametri d'impiego, già richiamati nella prima parte della presente circolare, relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al Testo unico delle accise.

Al fine di conseguire la necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando

l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o l'auto-produzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa procedura delineata nella prima parte della presente circolare, relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:

a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto 1 della procedura, deve contenere:

- i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la potenza minima nonché la curva di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie percentuali di carico fornita al costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;


- una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative potenze nominali di targa espresse in kw;

- l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione del processo produttivo dell'impianto alimentato dall'officina elettrica;

- le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all'impianto; ciascun serbatoio dovrà essere omologato e provvisto della relativa tabella di ragguglio metrico-capacitativa e del certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in opera;

b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione dell'officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio. L'officina dovrà essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali. In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all'energia elettrica prodotta, le ore di lavoro del gruppo elettrogeno e la quantità di combustibile utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature già presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico del gruppo elettrogeno), un contatore suggellabile e provvisto di certificato di idoneità, al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze collegate;

c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno: la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualità e la quantità di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova.



Economico

l'Informatore

novembre 2006

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► Basilea 2 e l'analisi di Benchmark nelle imprese commerciali della distribuzione intermedia **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

Analisi di benchmark nelle imprese della distribuzione

intermedia, un essenziale contributo nell'accesso al credito nella transizione operativa a Basilea 2

In questo articolo si raccoglie un ampio estratto della comunicazione che l'Istituto bancario San Paolo realizza sul suo sito internet alla sezione San Paolo "Imprese", efficace nell'illustrare le principali implicazioni della comunicazione economico-finanziaria che le PMI dovranno garantire al sistema del credito per migliorare la partnership con la propria banca. Un essenziale contributo al successo di questa nuova fase delle relazioni tra il mondo delle aziende e quello del credito proviene dal benchmarking, uno strumento di verifica della performance economica dell'impresa nel suo mercato in relazione alla prestazione dei concorrenti. ►

All'interno di un gruppo di aziende omogenee nella natura del "prodotto" proposto alla clientela, l'analisi delle performance pone in evidenza limite inferiore e superiore della produttività e redditività gestionale, identificate con indicatori che rappresentano i punti di riferimento, i benchmark, idonei a misurare la distanza che intercorre tra la prestazione della singola azienda e la soglia critica o la soglia di eccellenza. L'opportunità di monitorare sistematicamente i propri risultati in funzione dell'ottimo gestionale rappresenta un potente stimolo alla ricerca delle cause che sottendono le performance e ne condizionano l'esito.

Nata essenzialmente nel mondo della grande impresa, questa tecnica assume oggi particolare importanza e significato nel mondo della piccola impresa, immersa in un ambiente altamente competitivo, che la costringe ad inseguire l'obiettivo dell'eccellenza per evitare un rapido arretramento nell'area della marginalità.

Tale esigenza è rafforzata dalla transizione operativa a Basilea 2, che impone alle PMI di essere molto più efficaci del passato nel presentare la propria situazione gestionale, finanziaria e di mercato.

L'approvazione del testo definitivo del Nuovo Accordo internazionale sul capitale delle banche pone, infatti, le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nella necessità di attivarsi senza indugio per cercare di non giungere impreparate all'appuntamento di fine 2006 e non essere quindi penalizzate in termini di possibilità e condizioni di accesso al credito bancario.

Sebbene, infatti, sia previsto che il Nuovo Accordo entri formalmente in vigore per le banche soltanto alla fine del 2006, di fatto però l'"era" di Basilea 2 è già iniziata.

Da un lato le banche hanno dovuto da tempo avviare la preparazione alle nuove e più complesse modalità operative nella gestione del credito; dall'altro lato il processo di adeguamento delle imprese stesse ai cambiamenti introdotti da Basilea 2 necessita, nella grande maggioranza dei casi, di tempi "tecnici" certamente non brevi, ed è quindi necessario che esso sia avviato almeno da ora, pena il rischio - per non dire la quasi certezza - per le realtà produttive italiane di giungere impreparate all'appuntamento di fine 2006 e subire di conseguenza più o meno gravi penalizzazioni in termini di costo del denaro e addirittura di possibilità di accesso al credito.

La valutazione del rischio di credito

Al fine di valutare il rischio di credito associato alle diverse imprese ed operazioni di finanziamento, ogni banca dovrà adottare uno tra i seguenti metodi:

- metodo standard
- metodo Irb (cioè basato sull'"internal rating": si veda oltre), a sua volta suddiviso in una versione di base ("foundation") ed un'avanzata ("advanced").

Il metodo standard

Il metodo standard è di gran lunga il meno complesso da realizzare, quindi alla portata degli istituti di credito di qualsiasi dimensione, ma consente alle banche di gestire il rischio in maniera meno efficiente e quindi più costosa, per sé e per le imprese con basso rischio di credito. Si fonda, in primo luogo, sull'attribuzione ai prenditori di denaro di un rating da parte di agenzie specializzate, cioè di una sorta di "voto" o giudi-



zio sintetico ed omogeneo, espresso con numeri o lettere, sulla solvibilità dell'impresa "costruito" esternamente al sistema bancario.

In Italia, però, le imprese e le operazioni di finanziamento che hanno finora ottenuto un rating esterno sono - e saranno ancora per molto tempo - pochissime, perché si tratta di una realizzazione assai costosa per le imprese stesse, oltre che estranea alla cultura finanziaria nazionale.

Alle imprese senza rating esterno, che in ogni caso sono e saranno, soprattutto tra le Pmi, pressoché la totalità, verrà attribuito un livello di rischio di credito elevato ed uguale per tutte.

Il metodo Irb

Il metodo Irb si basa sull'attribuzione di un rating ad ogni impresa e ad ogni operazione di finanziamento da parte della banca erogatrice del finanziamento stesso. L'introduzione del concetto operativo di rating "interno" (cioè costruito dalle banche) costituisce per le imprese la principale novità di Basilea 2. L'utilizzo di tale metodo è assai complesso e richiede alle banche l'investimento di ingenti risorse; esso consente tuttavia di gestire il rischio di credito in modo più efficiente e quindi meno costoso.

Basilea 2 non fissa regole dettagliate sulle modalità di valutazione del merito di credito e quindi di determinazione del rating interno, ma soltanto linee guida; ogni banca avrà pertanto un diverso modello valutativo. Nei diversi paesi l'autorità di vigilanza provvederà a verificare l'adeguatezza del modello adottato da ogni istituto di credito.

L'attribuzione del rating interno

L'attribuzione del rating interno, finalizzata alla determinazione della probabilità di insolvenza, avviene attraverso lo svolgimento di un'accurata ed approfondita analisi di tutte le vicende passate e presenti dell'impresa, formulando attendibili previsioni per il futuro. Non è previsto che le banche debbano attenersi ad un rigido schema valutativo, sebbene il Nuovo Accordo indichi alcune informazioni minimali da considerare ai fini dell'applicazione dei metodi Irb sui seguenti aspetti dell'impresa:

- redditività attuale e prospettica
- struttura finanziaria
- gestione del circolante
- gestione finanziaria
- fattori comportamentali
- posizione competitiva.

Sono premiate con migliori rating - e quindi con migliori condizioni di accesso al credito - le imprese che fanno registrare nel tempo significativi tassi di crescita, che uniscono efficacemente capitale e lavoro nel processo produttivo, limitando il più possibile le sacche di inefficienza, che hanno una struttura finanziaria equilibrata tra capitale di debito e capitale di rischio, che presentano un indebitamento non concentrato sul breve termine, che sono sufficientemente liquide per evitare rischi di tensioni finanziarie.

La banca ha, tuttavia, bisogno di analizzare la relazione della Pmi con il suo ambiente e deve poter ottenere informazioni sui mercati di riferimento dell'impresa, il portafoglio dei beni/servizi offerti, la strategia competitiva, l'organizzazione e la struttura produttiva e commerciale, l'attività di ricerca e la pro-

prietà di marchi e brevetti, la pianificazione ed il controllo dell'attività.

La ricerca che Assofermet ha commissionato alla Scuola Superiore del Commercio Ctsp per l'analisi di bilancio 2006 su 57 imprese del sistema della distribuzione intermedia di ferramenta costituisce un esempio di come le associazioni di categoria possano intervenire su questo tema, aiutando i loro associati a comunicare con le banche, avvalendosi di uno strumento chiaro e sintetico delle performance di bilancio e di valutazione del rapporto con il mercato e la concorrenza.

È importante che questa metodologia di studio adotti le logiche tipiche delle aziende commerciali per evitare che prevalgano modelli importati acriticamente dal settore industriale, incapaci di restituire le peculiarità dell'attività di distribuzione. Questo tipo di conto economico riclassificato evidenzia il margine lordo merci, estremamente importante per l'analisi dell'azienda commerciale, è una scala che procede dal gradino più alto, i ricavi di vendita, al gradino più basso, l'utile finale, percorrendo i diversi livelli di marginalità.

1° gradino - ricavi di vendita

I ricavi di vendita rappresentano il principale indicatore della produttività aziendale e la loro dinamica nel tempo costituisce un essenziale punto di riferimento della capacità delle imprese di muoversi nel mercato, specie se confrontata con la crescita media del sistema economico.

- La performance della dinamica dei ricavi poteva essere più brillante?

- Che cosa ha impedito all'impresa di accrescere maggiormente le vendite?

2° gradino - margine lordo merci

Il margine commerciale lordo è la quota di ricavi che rimane dopo aver assorbito il costo del venduto, dipende dalla rotazione, dal potere contrattuale con fornitori, clienti e concorrenti orizzontali, dal rischio di invenduto.

- L'andamento del costo del venduto è stato determinato da una migliore efficienza logistica?

- O dal ricorso a fonti di acquisto più economiche con un miglioramento della qualità?

3° gradino - margine lordo totale

Il margine lordo totale si ottiene aggiungendo al margine lordo delle merci la somma di due voci: variazione dei prodotti in corso di lavorazione e altri ricavi.


La prima ricorre soprattutto nelle imprese industriali, mentre la seconda è significativa anche nelle imprese commerciali, perché costituita da eventuali royalties per la concessione di uso di marchi e licenze, o perché funziona come contropartita di un servizio alla clientela, fatturato al di fuori della merce venduta.

- Un modesto apporto della voce altri ricavi segnala difficoltà a trasferire il know-how dell'impresa in servizi innovativi alla clientela?

4° gradino - risultato operativo

È il risultato della sottrazione di tutti i costi di gestione dal gradino precedente, costi che appaiono molto articolati e diversificati, tra i più importanti per l'impresa commerciale:

- provvigioni agli agenti;
- locazioni per immobili e attrezzature;



Economico

l'Informatore

novembre 2006

Economia

ECONOMICO

CONTO ECONOMICO A SCALARE	VALORE MEDIO SU 56 IMPRESE 2004	QUOTA % SU RICAVI 2004
RICAVI	14.818.704,67	100,00
CONSUMI DI MATERIE PRIME	11.134.697,73	75,14
MARGINE LORDO MERCI	3.684.006,93	24,86
VARIAZIONI RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	61.313,38	0,41
ALTRI RICAVI E INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	264.498,26	1,78
MARGINE LORDO TOTALE	4.009.818,57	27,06
SERVIZI E GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.699.019,86	11,47
PERSONALE	1.314.175,21	8,87
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	223.750,97	1,51
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ALTRI ACCANTONAMENTI	9.555,27	0,06
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	215.868,54	1,46
RISULTATO OPERATIVO	547.448,73	3,69
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI	55.070,46	0,37
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	173.058,48	1,17
RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA	429.460,71	2,90
P/O STRAORDINARI	13.347,53	0,09
RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	3.337,88	0,02
RISULTATO ANTE IMPOSTE	446.146,11	3,01
IMPOSTE	227.442,80	1,53
UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	218.703,31	1,48

- consulenza;
- formazione;
- pubblicità;
- trasporti;
- personale;
- ammortamenti;
- oneri diversi di gestione (imposte indirette, tasse e contributi, contributo Ascom).

- Un trend eccessivo di crescita del costo dei servizi è dovuto allo scarso potere contrattuale nei confronti dei fornitori?

- Oppure deriva da un notevole sforzo di potenziamento della rete di agenti?

- L'acquisto di consulenza migliora il know-how aziendale?

- La spesa in advertising e promotion è produttiva o improduttiva?

- Il nostro capitale umano migliora, peggiora o resta fermo?

- Il cash flow, ammortamenti più utile, merita un giudizio positivo o negativo?

5° gradino - risultato prima della gestione straordinaria

Si ottiene aggiungendo al gradino precedente il saldo algebrico tra proventi ed oneri finanziari.

- Che giudizio attribuiamo alla nostra capacità di gestire i

nostri proventi finanziari?

- Il minore peso degli interessi e degli oneri finanziari deriva da una maggiore capacità di gestione o da un minore ricorso al credito bancario?

- Abbiamo rinunciato agli investimenti o è migliorata la nostra posizione debitoria?

6° gradino - risultato prima delle imposte

Si ottiene aggiungendo al gradino precedente il saldo tra rettifiche finanziarie e proventi straordinari, vale a dire sopravvenienze e plusvalenze derivanti da riconversioni, rimborsi assicurativi, vendite di beni estranei all'attività caratteristica.


- Un apporto significativo di questa voce indica che abbiamo "sacrificato" alcune importanti risorse straordinarie per sostenere una redditività destinata a peggiorare in maniera irreversibile?

- Oppure il sacrificio è servito a ripianare un deficit grave, ma vi sono i presupposti di un rilancio?

7° gradino - utile finale

Si ottiene sottraendo al risultato prima delle imposte le imposte stesse.

È la sintesi aurea della performance aziendale, deve essere letta in funzione dei passi precedenti.



Economico

L'Informatore

novembre 2006

Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58



Economico

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese		Grandi imprese			Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0